

# I prodotti nella prevenzione incendi

Ing. Gaetano Sola

---

## Premessa

L'attività di prevenzione incendi vede coinvolti, oltre ai cittadini titolari delle attività soggette ai controlli previsti dalla legge n. 966 del 1965, molti soggetti tecnici che intervengono nelle diverse fasi della realizzazione di un'opera, nuova o da modificare.

Scopo della presente memoria è quello di soffermarsi sugli aspetti riguardanti l'utilizzo di componenti, attrezzature, impianti, opere di finitura, arredi e quant'altro utilizzato e caratterizzato ai fini antincendio nelle attività (elementi antincendio).

L'utilizzo di tali prodotti si è sviluppato in Italia - sin dal 1934 - con un sistema di regolamentazione tecnica emanata dal ministero dell'interno, per garantire la bontà dei prodotti utilizzati a fini antincendio o che abbiano influenza sul rischio d'incendio nelle attività.

Parallelamente, più recentemente, la Comunità europea ha sviluppato sistemi normativi finalizzati a garantire la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, tra cui il nuovo approccio basato sulle direttive di armonizzazione delle specifiche tecniche; ciò sta determinando l'immissione sul mercato europeo di prodotti conformi ai requisiti di sicurezza delle suddette direttive, dotati di marcatura CE.

In ultimo, nel 1998, il ministero dell'interno ha regolamentato anche la documentazione da presentare ai comandi provinciali dei vigili del fuoco finalizzata, tra l'altro, a garantire gli obiettivi di sicurezza mediante la dimostrazione dell'installazione di prodotti o componenti aventi le caratteristiche antincendio prescritte dalle norme.

Nel seguito daremo per scontato che il lettore abbia familiarità con le procedure fondamentali connesse con gli obblighi stabiliti nella legge 26 luglio 1965 n. 966 e nelle norme successive in particolare con quelle afferenti al rilascio del parere di conformità e del certificato di prevenzione incendi sui progetti oltre che con la terminologia tecnica in uso nel settore della prevenzione incendi.

Alcune delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, espletati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono tenute al rispetto delle prescrizioni di sicurezza contenute in apposite regole tecniche emanate, con valore cogente, da un organo dello Stato, generalmente il ministero dell'interno.

Ad esempio, sono regole tecniche di prevenzione incendi, quelle emanate con il decreto ministeriale del 26 agosto 1992 (riguardante gli edifici scolastici), con la circolare ministeriale del 3 luglio 1967 (riguardante le grandi attività di vendita), con il decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 20 giugno 1995 (riguardante gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi).

Nel seguito ci riferiremo a tali regole tecniche obbligatorie con la locuzione *norme verticali*; inoltre con *decreto ministeriale* intenderemo, data la frequenza delle citazioni, un decreto del Ministro dell'interno.

E' infine appena il caso di precisare che con il termine *attività* ci riferiremo quasi sempre ad una delle entità elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

## Riferimenti normativi

Il 12 gennaio 1998 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 37.

Esso costituisce un nuovo regolamento di prevenzione incendi, che modifica la parte procedurale del D.P.R. n. 577 del 1982 ed articola in modo più snello il procedimento di deroga già previsto nel 1982.

Il decreto del ministero dell'interno del 4 maggio 1998, specifica in dettaglio le modalità di applicazione del suddetto regolamento, anche per quanto riguarda i documenti tecnici connessi al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

### Gli elementi antincendio

La disciplina introdotta con il D.P.R. n. 37/98, stabilisce che il titolare dell'attività - dopo avere completato le opere descritte nel progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco - faccia richiesta di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

All'istanza di sopralluogo sono allegate le dichiarazioni e le certificazioni finalizzate a documentare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura, siano in opera conformemente alle norme di sicurezza antincendio.

La suddetta documentazione tecnica riguarda le caratteristiche qualitative e quantitative degli elementi antincendio installati; tali caratteristiche devono essere congruenti, dal punto di vista della prestazione antincendio che i componenti sono chiamati a svolgere, con quelle previste nel progetto valutato e licenziato dal comando provinciale dei vigili del fuoco con il parere di conformità.

Gli elementi antincendio soggetti al sistema di verifica delle caratteristiche, in virtù delle disposizioni del decreto ministeriale 4 maggio 1998, si possono così riassumere:

- elementi strutturali portanti
- elementi strutturali separanti
- porte ed elementi di chiusura
- materiali e componenti classificati ai fini della reazione al fuoco
- impianti per l'evacuazione del fumo e del calore
- attrezzature antincendio
- componenti d'impianto con specifica funzione antincendio
- impianti per la rivelazione d'incendio
- impianti per la segnalazione d'incendio
- impianti per l'estinzione degli incendi
- impianti elettrici (produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione)
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

- impianti convoglianti fluidi combustibili (trasporto, distribuzione ed utilizzazione)
- impianti convoglianti fluidi comburenti (trasporto, distribuzione ed utilizzazione)

Il sistema normativo finalizzato a garantire la bontà dei componenti, commercializzati per essere utilizzati nelle attività a fini antincendio, è piuttosto complesso ed articolato.

Tale sistema è basato sui seguenti filoni:

- le norme volontarie nazionali ed europee che regolamentano i prodotti nazionali
- le regole tecniche nazionali - ad osservanza obbligatoria - che fissano le prescrizioni di sicurezza per le attività, ed i sistemi di controllo della *qualità antincendio* dei prodotti;
- le procedure di *certificazione* delle opere, attuate nella fase preliminare al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- la legislazione europea finalizzata alla libera circolazione delle merci nel mercato della Comunità, basata sul controllo dell'emanazione di norme statali non armonizzate dal punto di vista tecnico;
- la legislazione europea finalizzata alla libera circolazione delle merci nel mercato della Comunità, basata sul *nuovo approccio* basato sull'armonizzazione delle norme di prodotto, mediante la definizione dei requisiti essenziali, sulla valutazione CE di conformità e sull'apposizione della marcatura CE.

Nei prossimi capitoli si passano in rassegna gli elementi caratteristici di tale sistema, a partire da quelli derivanti dagli obblighi comunitari che, specie nel prossimo futuro, dovrebbero acquisire sempre più importanza.

## Il sistema normativo europeo

Uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea è quello di garantire l'assenza di ostacoli agli scambi commerciali.

Tale obiettivo è perseguito attraverso due sistemi normativi:

- a) prevenendo l'emanazione di norme e regole tecniche nazionali divergenti tra loro;
- b) introducendo l'armonizzazione legislativa, mediante la definizione di requisiti essenziali (nuovo approccio).

Nel seguito sono illustrati ambedue i sistemi, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai provvedimenti di recepimento dello Stato italiano.

Si evidenzia come entrambi i sistemi si basino sul sistema finalizzato all'emanazione di norme europee, formalizzato prima nella direttiva 83/189/CEE e successivamente nella direttiva 98/34/CE.

### Il sistema di controllo delle nuove regolamentazioni

L'obiettivo di libera circolazione dei beni nell'ambito del mercato comune europeo era già alla base delle procedure emanate con la direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1989, modificata più volte in passato; il

sistema ivi delineato è stato riordinato nel testo unico emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo, il 22 giugno 1998 con la direttiva 98/34/CE<sup>1</sup>.

La direttiva 98/34/CE riguarda il sistema di regole tecniche e norme inerenti sia i prodotti di fabbricazione industriale sia i prodotti dell'agricoltura e della pesca.

Le regolamentazioni tecniche nazionali sono soggette alle disposizioni degli articoli 28 e 30 del trattato che istituisce la Comunità europea<sup>2</sup>, che vietano restrizioni quantitative o altre misure di effetto equivalente.

Gli elementi principali della suddetta legislazione sono:

- il divieto di restrizioni quantitative, e di misure con effetto equivalente, per gli scambi di merci;
- la trasparenza, e la reciproca conoscenza tra gli Stati membri, delle iniziative nazionali finalizzate all'introduzione di norme e regolamenti tecnici;
- l'astensione, da parte degli Stati membri, dall'adottare regole tecniche per le cui materie il Consiglio dell'Unione Europea abbia già deciso una propria posizione;
- l'esistenza di un sistema di normalizzazione europeo, basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti di interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisioni sulla base delle rappresentanze nazionali;

E' qui opportuno chiarire il significato dei termini *norma* e *regola tecnica* utilizzati nella direttiva per definire le regolamentazioni tecniche sottoposte a disciplina per garantire la libera circolazione dei prodotti:

- a) per *norma* s'intende una specificazione tecnica - relativa alle caratteristiche di un prodotto - approvata da un organismo normativo riconosciuto, la cui osservazione non sia obbligatoria, appartenente ad una delle tre categorie:
- *norma internazionale*: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
  - *norma europea*: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
  - *norma nazionale*: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
- b) per *regola tecnica* s'intende una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza sia obbligatoria de iure o de facto per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> modificata dalla direttiva 98/48/CE

<sup>2</sup> firmato a Roma il 25 marzo 1957

<sup>3</sup> incluse le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri - non menzionate esplicitamente nell'articolo 10 della direttiva - intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto

## Le norme

La direttiva istituisce un sistema di pubblicizzazione dei progetti di norma, mediante comunicazioni tra gli organismi di normalizzazione nazionali accreditati <sup>4</sup>, la Commissione Europea e gli organismi di normalizzazione europei<sup>5</sup>.

Tale sistema è attivo, tramite lo strumento dei programmi di normalizzazione, per tutti i progetti di norme riguardanti l'adozione o la modifica di una norma nazionale, oppure il recepimento di norme internazionali.

La direttiva prevede inoltre che la Commissione e gli organismi di normalizzazione possano formulare e recepire osservazioni inerenti i progetti di norma pubblicizzati.

Per l'attuazione operativa della direttiva, è istituito un comitato, costituito da rappresentanti degli stati membri, che si esprime sullo stato di attuazione della direttiva sulla base di una relazione appositamente formulata dalla Commissione; questa può contenere anche proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali, esistenti o prevedibili.

Il comitato, tenendo conto degli obiettivi della direttiva ed - in particolare allo scopo di evitare ostacoli agli scambi - prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte e può chiedere alla Commissione:

- d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare, entro un termine determinato, una norma europea;
- di far sì che gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;
- di individuare i settori per i quali risulti necessaria un'armonizzazione delle norme nazionali ed eventualmente avviare i relativi lavori;
- di prendere qualsiasi disposizione necessaria.

## Le regole tecniche

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione Europea i progetti di regole tecniche che intendono adottare ed il testo definitivo; al riguardo, una sentenza della Corte di giustizia ha stabilito che la mancanza della notifica rende inapplicabili ai singoli individui le regolamentazioni.

La Commissione comunica a tutti gli altri Stati membri le informazioni che le pervengono in attuazione dell'obbligo di notifica.

L'adozione delle regole tecniche nazionali può avvenire solo successivamente alla notifica, in modo da consentire alla Commissione ed agli altri Stati membri di formulare osservazioni e reagire.

Gli Stati che presentano progetti di regole tecniche sono obbligati a tenere conto nella stesura finale - per quanto possibile - delle osservazioni formulate dalla Commissione.

Le reazioni previste dalla direttiva consentono una moratoria - per periodi prefissati - qualora la Commissione decida di proporre o adottare una direttiva, un regolamento od una decisione, inerente la materia della regola tecnica, oppure qualora la Commissione constati che il progetto di regola tecnica

---

<sup>4</sup> UNI e CEI per l'Italia, DIN ed altri per la Germania, BSI ed altri per il Regno Unito, etc.

<sup>5</sup> ETSI, CEN e CENELEC

concerna una materia oggetto di una proposta di direttiva, regolamento o decisione già presentata al Consiglio.

La moratoria si applica anche qualora uno Stato membro o la Commissione presentino un parere circostanziato che evidenzi eventuali aspetti in contrasto con l'obiettivo di libera circolazione delle merci.

### **Il nuovo approccio**

L'altra linea d'azione adottata dall'Unione Europea, per garantire la libera circolazione delle merci negli Stati membri, è quella finalizzata all'armonizzazione legislativa, limitatamente ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel mercato nella Comunità devono rispettare.

La nuova tecnica regolamentare, denominata *del nuovo approccio* coesiste con il sistema basato sulle direttive 83/189/CEE e 98/34/CE.

La base giuridica per l'adozione o la modifica delle direttive nel nuovo approccio è l'articolo 95<sup>6</sup> del Trattato di Roma, secondo il quale il Consiglio adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Quasi tutte le direttive del nuovo approccio sono direttive di armonizzazione totale; pertanto, le disposizioni in esse contenute prevalgono su tutte le norme nazionali disciplinanti le medesime materie.

Le caratteristiche principali delle direttive *nuovo approccio* sono le seguenti:

- l'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno della Comunità stessa;
- le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in norme armonizzate;
- l'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti;
- i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai corrispondenti requisiti essenziali.

Nella medesima decisione del Consiglio sono inoltre definite le caratteristiche di *approccio globale*, alla certificazione ed alle prove dei prodotti, principalmente mediante:

- la modularità delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti delle direttive;
- l'elaborazione di criteri per la designazione di organismi incaricati di applicare le procedure;
- l'utilizzo della marcatura CE;
- l'impiego delle norme per i sistemi di qualità della serie EN ISO 9000.

Il nuovo sistema pertanto riduce il controllo delle autorità pubbliche prima dell'immissione nel mercato di un prodotto, ma integra la garanzia di qualità ed altre moderne tecniche di valutazione della conformità.

---

<sup>6</sup> ex art. 100 A

## I requisiti essenziali

I requisiti essenziali fissano gli elementi necessari alla protezione dell'interesse pubblico; in genere essi riguardano la sicurezza e la protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori, mentre in alcuni casi tutelano l'ambiente o la proprietà.

La definizione dei requisiti è connessa ai rischi associati ai prodotti, come l'inflammabilità, o alle sue prestazioni; inoltre il sistema è finalizzato ad un livello di protezione elevato. Per tali motivi ad un determinato prodotto possono applicarsi più direttive.

Generalmente i requisiti essenziali sono enunciati in termini di obiettivi; ad esempio uno dei requisiti essenziali definito nella direttiva *prodotti da costruzione*<sup>7</sup> e relativo alla sicurezza in caso d'incendio, è il seguente: *la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate*.

I requisiti essenziali non specificano le soluzioni tecniche per conseguire gli obiettivi alla base delle direttive.

I requisiti essenziali devono essere armonizzati e resi obbligatori dalle direttive; pertanto, il nuovo approccio è attuabile nei casi in cui sia effettivamente possibile fare una distinzione tra requisiti essenziali e specifiche tecniche.

Inoltre, per applicare requisiti essenziali comuni è necessario che una vasta gamma di prodotti sia sufficientemente omogenea o che si possa individuare un rischio *orizzontale*.

Il settore del prodotto o il rischio interessato devono presentare caratteristiche tali da consentire l'attività di normalizzazione.

L'applicazione dei requisiti essenziali è definita dal fabbricante mediante la valutazione dei rischi insiti nel prodotto.

## Le norme armonizzate

Per *norma armonizzata* s'intende una norma europea adottata dagli organismi europei di normalizzazione<sup>8</sup>, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 98/34/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

La *norma europea*, lo ricordiamo, è una specificazione tecnica non obbligatoria<sup>9</sup>, approvata dagli organismi europei di normalizzazione.

Le norme armonizzate non rappresentano una categoria specifica di norme europee; la specifica locuzione è però utilizzata nelle direttive di nuovo approccio in quanto esse vi attribuiscono un significato particolare.

Le norme armonizzate devono necessariamente corrispondere ai requisiti essenziali della direttive attinenti, anche se non necessariamente a tutti; le norme europee possono anche contenere disposizioni non relative ai requisiti essenziali, ma i due insiemi vanno nettamente distinti.

Nel contesto delle direttive di nuovo approccio, le norme armonizzate mantengono il loro carattere di volontarietà; tale caratteristica è significativa nell'ambito della garanzia di conformità, come è evidenziato nel relativo capitolo.

---

<sup>7</sup> 89/106/CEE

<sup>8</sup> CEN, CENELEC, ETSI

Le norme armonizzate sono predisposte - su mandato della Commissione Europea - in base agli orientamenti della Commissione medesima e degli organismi europei di normalizzazione, oltre che degli esiti della apposita consultazione degli Stati membri.

Nel contesto del nuovo approccio, si ritiene che esista una norma armonizzata nel momento in cui gli organismi europei di normalizzazione presentino formalmente, alla Commissione, le norme europee elaborate in conformità del mandato ricevuto.

Generalmente si ritiene che le norme siano armonizzate prima che ne siano pubblicati i riferimenti nella Gazzetta ufficiale, anche se alcuni effetti sono giuridicamente applicabili solo dopo la pubblicazione <sup>10</sup>

In appendice nella sezione "Risorse Internet / Documenti" sono riportati i comandi http specifici che è possibile utilizzare per reperire gli elenchi delle norme armonizzate nel sito Internet [www.newapproach.org](http://www.newapproach.org).

### La valutazione di conformità

Uno degli elementi essenziali delle direttive del nuovo approccio è la valutazione della conformità dei prodotti ai requisiti essenziali definiti nella direttiva che ne disciplina l'immissione nel mercato della Comunità.

Il cosiddetto *approccio globale*, definito nella decisione 93/465/CEE del Consiglio, prevede la valutazione della conformità basata sulle seguenti operazioni:

- attività interne di controllo della progettazione e della fabbricazione da parte del fabbricante;
- esame del tipo svolto da terzi più attività interne di controllo della produzione da parte del fabbricante;
- esame del tipo o della progettazione da parte di terzi più approvazione da parte di terzi del prodotto o dei sistemi di garanzia qualità della fabbricazione o verifica su prodotto da parte di terzi;
- verifica di un unico prodotto da parte di terzi per le fasi di progettazione e fabbricazione;
- approvazione da parte di terzi dei sistemi di garanzia di qualità totale.

La valutazione di conformità si articola in moduli, comprendenti un numero limitato di procedure applicabili - durante le fasi di progettazione e di realizzazione - alla più ampia gamma di prodotti.

Ogni direttiva del nuovo approccio descrive la serie ed il contenuto delle possibili procedure di valutazione della conformità che si ritiene garantiscano il livello di protezione voluto.

Sono definiti i seguenti moduli di base:

- A) Controllo di fabbricazione interno: questo modulo non richiede l'intervento di un organismo notificato.
- B) Esame CE del tipo: riguarda la fase di progettazione e deve essere seguito da un modulo che fornisca la valutazione nella fase di produzione. L'attestato CE di esame del tipo viene rilasciato da un organismo notificato.

---

<sup>9</sup> definita nella direttiva 98/34/CE

<sup>10</sup> si veda oltre il sistema di presunzione di conformità



- C) Conformità al tipo: riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Fornisce la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B. Questo modulo non prevede l'intervento di un organismo notificato.
- D) Garanzia qualità produzione: riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9002 sulla garanzia qualità, con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finale e le prove.
- E) Garanzia qualità prodotti: riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9003 sulla garanzia qualità con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per l'ispezione del prodotto finale e le prove.
- F) Verifica su prodotto: riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Un organismo notificato controlla la conformità al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B e rilascia un attestato di conformità.
- G) Verifica di un unico prodotto: riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Ogni singolo prodotto viene esaminato da un organismo notificato, che rilascia un attestato di conformità.
- H) Garanzia qualità totale: riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Deriva dalla norma EN ISO 9001 sulla garanzia qualità, con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finale e le prove.

Secondo il criterio di *presunzione di conformità*, i prodotti conformi alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate si presumono conformi ai requisiti essenziali delle direttive corrispondenti; ai fini della presunzione di conformità, i riferimenti delle norme armonizzate applicabili sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale relativamente alle diverse direttive e sono recepiti nei singoli ordinamenti nazionali.

L'applicazione delle norme armonizzate rimane tuttavia volontaria; pertanto, un prodotto può essere fabbricato direttamente sulla base dei requisiti essenziali.

La conformità alle norme EN ISO 9001, 9002 e 9003 conferisce la presunzione di conformità ai corrispondenti moduli di garanzia qualità, per quanto riguarda le disposizioni regolamentate dalla norma in questione.

La valutazione della conformità in base ai moduli si attua con l'intervento del fabbricante e di un organismo notificato in qualità di terza parte.

Gli organismi che intervengono, con funzione di terze parti nelle procedure di valutazione della conformità, sono notificati dagli Stati membri; essi sono scelti dagli Stati tra quelli, rientranti nell'ambito della propria giurisdizione, conformi ai requisiti delle direttive ed ai principi della decisione 93/495/CEE del Consiglio.

Gli organismi notificati hanno il compito prioritario di fornire ai fabbricanti servizi per la valutazione della conformità, secondo le condizioni stabilite nelle direttive, anche fuori dal proprio Stato; i fabbricanti possono scegliere qualsiasi organismo notificato designato per svolgere le procedure per la valutazione della conformità interessate, secondo le direttive applicabili.

### La dichiarazione CE di conformità

Generalmente le direttive del nuovo approccio prevedono che il fabbricante, preliminarmente all'immissione sul mercato comunitario del prodotto, prepari la dichiarazione CE di conformità.

La dichiarazione di conformità garantisce che il prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili oppure che sia conforme al tipo per il quale è stato rilasciato un certificato di esame del tipo e che soddisfi i requisiti essenziali delle direttive applicabili.

Il contenuto della dichiarazione di conformità è stabilito nelle singole direttive in funzione dei prodotti interessati; secondo i criteri generali della norma EN 45014, la dichiarazione può essere un documento, un'etichetta, o qualcosa di equivalente, comprendente alcune informazioni minime tra cui il nome del fabbricante, l'identificazione del prodotto, le norme seguite e l'identificazione dell'organismo notificato.

Nel caso in cui ad un prodotto si applichino più direttive, la dichiarazione può essere unica.

La dichiarazione CE di conformità dev'essere messa a disposizione, su richiesta delle autorità preposte al controllo; alcune direttive, quali quelle sugli apparecchi a gas sulle atmosfere potenzialmente esplosive, prescrivono che ogni prodotto ne sia individualmente corredato.

La dichiarazione dev'essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità; tuttavia, per i prodotti che ne devono essere singolarmente corredati, essa dev'essere redatta nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

In tali casi il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o il distributore dovrebbero fornirne una traduzione; andrebbe inoltre allegata una copia della dichiarazione in lingua originale.

### La marcatura CE

La marcatura CE costituisce, nell'ambito del nuovo approccio, il sistema utilizzato per evidenziare al pubblico la conformità del prodotto ai requisiti comunitari codificati nelle direttive.

La marcatura CE è apposta dal fabbricante o ad un suo rappresentante autorizzato stabilito all'interno della Comunità, in modo leggibile, visibile ed indelebile, rispettando le proporzioni geometriche indicate nelle direttive, sul prodotto o sulla targhetta; se per la natura del prodotto ciò non è possibile, la marcatura dev'essere apposta sull'imballaggio e - ove prevista nella direttiva - sulla documentazione di accompagnamento.

Se un prodotto è disciplinato da più di una direttiva, che prevedano la marcatura CE, questa indica la conformità alle disposizioni di tutte le direttive pertinenti.

Una direttiva può escludere l'applicazione della marcatura CE su alcuni prodotti indicandoli esplicitamente; in generale tali prodotti possono circolare liberamente se dotati della dichiarazione CE di conformità ed altri documenti espressamente indicati nella direttiva.

La marcatura CE è una dichiarazione della persona responsabile del prodotto, attestante l'avvenuta applicazione delle procedure di valutazione della conformità a tutte le disposizioni delle direttive comunitarie applicabili.

Ciò impedisce agli Stati membri di limitare l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei prodotti muniti di marcatura CE<sup>11</sup>.

Gli Stati membri non possono introdurre, nelle normative nazionali, riferimenti a marchi di conformità diversi dalla marcatura CE, per indicare la conformità ai requisiti ed obiettivi ad essa connessi.

Su un prodotto possono figurare altri marchi, purché svolgano funzione diversa dalla marcatura CE, non possano confondersi con essa - sia in forma che in significato - e non ne riducano la leggibilità e la visibilità.

La marcatura CE non ha fini commerciali, in quanto tutte le direttive del nuovo approccio ne prevedono l'apposizione; essa non è nemmeno un marchio d'origine e non indica la fabbricazione nella Comunità.

E' infine il caso di precisare che, di per se, la marcatura CE non è prerogativa delle direttive dell'approccio globale.

Ai fini dell'introduzione dell'applicazione della marcatura CE come indicazione di conformità giuridica - nell'ambito di una direttiva - è sufficiente che sia utilizzato il metodo di armonizzazione totale ovvero che siano proibite normative nazionali divergenti, nell'ambito degli stessi interessi pubblici, e che la direttiva preveda procedure di valutazione della conformità conformi alla decisione 93/465/CEE del Consiglio.

In linea generale, tutte le direttive del nuovo approccio prevedono l'apposizione della marcatura CE; se sussistono valide giustificazioni, una direttiva d'armonizzazione totale conforme alla decisione 93/465/CEE del Consiglio può prevedere una marcatura di tipo diverso; d'altra parte, la direttiva sui prodotti da costruzione <sup>12</sup> non segue la decisione 93/465/CEE ma contempla la marcatura CE.

#### Importazione da Paesi terzi

I fabbricanti stabiliti in paesi terzi sono responsabili, nella stessa misura dei fabbricanti stabiliti negli Stati membri, di garantire che i prodotti da immettere nel mercato comunitario siano conformi ai requisiti ed alle procedure delle direttive del nuovo approccio.

Ai fini degli adempimenti previsti dalle direttive, il fabbricante di un Paese terzo può nominare un rappresentante, autorizzato ad operare per suo conto, stabilito nella Comunità.

In alternativa, l'importatore è considerato persona - fisica o giuridica - responsabile dell'immissione nel mercato; egli deve fornire le informazioni necessarie sul prodotto ed, in alcuni casi, deve assumere le responsabilità del fabbricante, così come stabilito nelle singole direttive.

#### Le direttive del nuovo approccio

Tra le diverse direttive emanate dall'Unione Europea nell'ambito del nuovo approccio, il cui elenco completo è riportato in appendice, si evidenziano le seguenti:

- Direttiva 73/23/CEE inerente il materia elettrico
- Direttiva 89/106/CEE inerente i prodotti da costruzione

---

<sup>11</sup> fatti salvi i casi in cui non si dimostri la mancanza di conformità

<sup>12</sup> 89/106/CEE

- Direttiva 89/686/CEE, inerente i dispositivi di protezione individuale
- Direttiva 90/396/CEE inerente gli apparecchi a gas
- Direttiva 93/15/CEE inerente gli esplosivi per uso civile
- Direttiva 94/9/CE inerente gli apparecchi ed i sistemi in atmosfere esplosive
- Direttiva 97/23/CE inerente le attrezzature a pressione

Un elenco delle direttive del nuovo approccio (incluse le direttive di modifica) e delle norme di legge con le quali lo Stato italiano le ha recepite sono elencate in appendice, nella sezione "Legislazione comunitaria e di recepimento". L'elenco aggiornato è comunque consultabile all'indirizzo Internet <http://www.newapproach.org/directiveList.asp>.

Sempre in appendice, come già accennato, nella sezione "Risorse Internet / Documenti" sono riportati i comandi http specifici che è possibile utilizzare per reperire gli specifici elenchi delle norme armonizzate nel sito Internet [www.newapproach.org](http://www.newapproach.org).

Il lettore interessato può inoltre prelevare un interessante documento riguardante la revisione del sistema basato sul nuovo approccio e sull'approccio globale, all'indirizzo Internet [http://europa.eu.int/comm/enterprise/consultations/new\\_approach\\_rev/documents/it.pdf](http://europa.eu.int/comm/enterprise/consultations/new_approach_rev/documents/it.pdf).

## La direttiva prodotti da costruzione

Il 21 dicembre 1988 il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato la direttiva 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti i materiali da costruzione.

Per materiali da costruzione, denominati anche *prodotti*, s'intendono gli elementi fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in opere di costruzione quali, ad esempio, gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

L'obiettivo della direttiva è quello di garantire la libera circolazione di tutti i prodotti nell'Unione Europea, mediante l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nel campo dei requisiti essenziali in materia di salute, benessere e sicurezza, con il sistema del nuovo approccio descritto nei capitoli precedenti.

### Struttura

La direttiva prodotti da costruzione è una delle più importanti nel settore antincendio, in quanto tra le diverse serie di requisiti essenziali ne contempla una specifica antincendio.

Infatti, oltre agli obiettivi di resistenza meccanica, igiene e salute, sicurezza di utilizzazione, protezione contro il rumore e risparmio energetico, la direttiva prevede la sicurezza in caso d'incendio; per soddisfare tale esigenza l'opera dev'essere concepita e costruita in modo da garantire - in caso d'incendio - i seguenti obiettivi:

- a) la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- b) la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- c) la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

d) la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

I requisiti essenziali sono precisati nei *documenti interpretativi* ; questi sono anche finalizzati ad armonizzare la terminologia, ad indicare le categorie ed i livelli per ciascun requisito, ad indicare i metodi per la correlazione di tali livelli e categorie di requisiti con le norme ed i benestare tecnici.

Tali documenti, quindi, costituiscono un'importante funzione di collegamento tra i requisiti essenziali, così come enunciati nella direttiva, e le norme armonizzate.

Il documento interpretativo, relativo ai requisiti di sicurezza in caso d'incendio, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea serie C n. 62 del 28 febbraio 1994.

Il sistema di armonizzazione previsto per i prodotti da costruzione presenta alcune peculiarità rispetto a quello generale dell'approccio globale.

Dal punto di vista dell'armonizzazione, l'attuazione della direttiva è basata oltre che sulle norme armonizzate anche sui benestare tecnici europei.

Il *benestare tecnico europeo* è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto, basata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto stesso è previsto. In Italia, esso è rilasciato dagli organismi pubblici indicati nella norma di recepimento della direttiva <sup>13</sup>tra cui il Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questo strumento si utilizza per le seguenti categorie di prodotti:

- a) prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali la Commissione ritiene impossibile o prematura l'elaborazione di una norma armonizzata;
- b) prodotti che, per caratteristiche intrinseche o per l'uso previsto, si discostino notevolmente dalle categorie di prodotti considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;
- c) prodotti per i quali, pur esistendo già un mandato per una norma armonizzata, esistono d'altra parte anche orientamenti per il benestare tecnico europeo.

La conformità di un prodotto ai requisiti della direttiva è dichiarata dal fabbricante mediante l' *attestato di conformità*; i prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti delle specifiche tecniche adottate (norma o benestare tecnico).

La conformità è accertata mediante prove o altre verifiche, secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche adottate, mediante un sistema basato sull'intervento del fabbricante e degli *organismi riconosciuti* (organismi di certificazione e d'ispezione, laboratori di prova) quali enti imparziali designati dagli Stati membri.

Possono essere immessi nel mercato i prodotti recanti la marcatura CE; essa attesta che i prodotti sono conformi alle norme nazionali di trasposizione delle norme armonizzate <sup>14</sup>, al benestare tecnico europeo o - nel caso in cui non esistano norme armonizzate - alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità.

---

<sup>13</sup> D.P.R. 21 aprile 1993, n.246

<sup>14</sup> i cui estremi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Tra le norme armonizzate nell'ambito della direttiva prodotti da costruzione, ve ne sono diverse inerenti i prodotti relativi agli impianti fissi antincendio ad anidride carbonica, agli impianti sprinkler, agli impianti fissi a polvere, agli idranti ed ai naspi antincendio, ai prodotti isolanti termici.

In appendice è riportato un elenco di tali norme armonizzate; inoltre, nella sezione inerente la legislazione comunitaria, sono riportati gli estremi della direttiva prodotti da costruzione, della direttiva di modifica <sup>15</sup>e delle norme di recepimento dello Stato italiano.

## Attuazione

La complessità della direttiva ha determinato una fase di avvio molto lunga: si pensi che il documento interpretativo antincendio è stato pubblicato nel 1994.

Esempi di applicazione della direttiva, inerenti i requisiti antincendio, sono i contenuti delle decisioni della Commissione per la regolamentazione delle prove d'incendio di singoli oggetti in un locale <sup>16</sup>, per la classificazione della reazione al fuoco dell'incendio dei prodotti da costruzione <sup>17</sup>, per la classificazione della resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi <sup>18</sup>; il testo di tali documenti si può consultare utilizzando gli indirizzi riportati in appendice, nella sezione "Risorse Internet / Documenti".

Inoltre, nell'ambito dell'applicazione della direttiva prodotti da costruzione, sono state emanate diverse norme armonizzate, quali ad esempio quelle relative ai sistemi fissi d'estinzione equipaggiati con naspi ed idranti<sup>19</sup>, quelle relative ai componenti per gli impianti fissi d'estinzione a gas <sup>20</sup>e ad acqua<sup>21</sup>, quella relativa alla progettazione, costruzione e manutenzione dei sistemi antincendio fissi a polvere<sup>22</sup>.

L'elenco delle norme armonizzate, emanate nell'ambito di applicazione della direttiva materiali da costruzione è riportato in appendice<sup>23</sup>.

## I prodotti antincendio in Italia

In Italia, nell'ambito della prevenzione incendi, esiste da decenni un sistema finalizzato ad assicurare i requisiti ritenuti indispensabili per una efficace azione, sia in termini di prevenzione sia in termini di protezione.

Tale sistema, risalente addirittura agli anni '30 del secolo scorso, ha subito nel tempo numerose modifiche finalizzate ad aggiornarlo, sia rispetto all'evoluzione tecnologica sia rispetto all'evoluzione normativa.

---

<sup>15</sup> 93/68/CEE

<sup>16</sup> Decisione della Commissione del 3 luglio 1998, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale L 201 del 17 luglio 1998

<sup>17</sup> Decisione della Commissione del 8 febbraio 2000, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale L 50 del 23 febbraio 2000

<sup>18</sup> Decisione della Commissione del 3 maggio 2000, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale L 133 del 6 giugno 2000

<sup>19</sup> EN 671-1 ed EN 671-2

<sup>20</sup> EN 12094

<sup>21</sup> EN 12259

<sup>22</sup> EN 12259-2

<sup>23</sup> il documento aggiornato è reperibile all'indirizzo <http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html>

Le prime disposizioni risalenti al 1934, sono codificate nel decreto del ministero dell'interno del 31 luglio 1934 e riguardano la sicurezza dei sistemi di deposito e travaso dei liquidi infiammabili.

In particolare, a titolo di esempio, il titolo XVII del decreto prevedeva che i dispositivi di sicurezza per serbatoi di combustibili liquidi, le autobotti per il trasporto, i distributori stradali per liquidi infiammabili, gli apparecchi e le sostanze speciali per l'estinzione degli incendi, i congegni speciali di chiusura dei recipienti da usare per le sostanze infiammabili, fossero approvati dal ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

La suddetta norma, modificata per quanto riguarda gli aspetti operativi oppure per quanto riguarda i criteri tecnici, è ancora valida.

Infatti, il decreto ministeriale 24 febbraio 1995 prescrive che l'approvazione dei dispositivi di sicurezza e degli altri apparecchi sia rilasciata dal ministero dell'interno sulla base delle certificazioni di prova emesse dal centro studi ed esperienze del corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altro laboratorio di prova autorizzato; oppure, il decreto del ministero dell'ambiente 16 maggio 1996 stabilisce i requisiti tecnici di omologazione e di installazione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.

Com'è intuibile dall'esempio sopra riportato, ed ancora meglio dalla rassegna riportata nell'appendice "Legislazione di prevenzione incendi", il settore dei *prodotti* nell'ambito della prevenzione incendi è sicuramente vasto in quanto, tendenzialmente, riguarda tutti gli elementi presenti in un determinato contesto suscettibili di influenzarne il rischio d'incendio.

D'altra parte, anche la regolamentazione che - come si è già detto - ha subito un indispensabile adeguamento nel tempo, presenta una notevole complessità, specie dal punto di vista procedurale.

## **I prodotti**

Nel seguito useremo il termine *prodotti* attribuendogli un ampio significato - mutuato dalla direttiva 89/106/CEE - comprendente i materiali, i componenti - di sistemi o d'impianti - e quant'altro commercializzabile.

I prodotti oggetto di specifica regolamentazione da parte dello Stato italiano possono essere assimilabili alle seguenti categorie:

- elementi classificati dal punto di vista della resistenza al fuoco;
- elementi classificati dal punto di vista della reazione al fuoco;
- dispositivi di sicurezza per i gas infiammabili
- dispositivi di sicurezza per i liquidi infiammabili
- componenti elettrici
- attrezzature antincendio
- agenti estinguenti

Tali prodotti sono oggetto di specifica regolamentazione mediante un doppio sistema normativo; esso è costituito dall'insieme delle prescrizioni di prevenzione incendi contenute nelle norme verticali <sup>24</sup> e dalle regole tecniche che specificano gli specifici requisiti degli elementi commercializzati.

Per chiarire come si concretizzi, in termini applicativi, il suddetto sistema, porghiamo il seguente esempio, riguardante i requisiti di sicurezza di alcuni prodotti connessi all'obiettivo di salvaguardia della vita umana degli ospiti di un'attività alberghiera in un edificio di 9 piani fuori terra alto 37 m.

Il suddetto obiettivo si presume raggiunto, in base all'assetto giuridico italiano del settore della prevenzione incendi, rispettando le prescrizioni del decreto ministeriale del 9 aprile 1994, recante le misure di sicurezza antincendio da osservare nella progettazione, costruzione ed esercizio degli alberghi.

Tra le varie misure di sicurezza finalizzate alla salvaguardia della vita umana degli ospiti di un albergo con più di sei piani fuori terra ed altezza compresa tra 24 e 54 m, il decreto prevede la realizzazione di scale a prova di fumo <sup>25</sup> con resistenza al fuoco non inferiore a 90 minuti<sup>26</sup>.

Com'è noto, queste sono scale realizzate all'interno di un compartimento antincendio comunicante con la restante parte dell'edificio attraverso porte resistenti al fuoco e l'interposizione di uno spazio scoperto oppure mediante un disimpegno aerato per almeno un lato da spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

Pertanto, nel caso in esame, una delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo dato è l'installazione, nel disimpegno, di porte classificate dal punto di vista della resistenza al fuoco con caratteristica almeno RE 90<sup>27</sup>.

La progettazione di un sistema di scale con i suddetti requisiti attiene al primo sistema normativo, che abbiamo definito del rispetto delle prescrizioni contenute nella norma verticale (ad osservanza obbligatoria) specifiche delle attività alberghiere.

Il secondo sistema normativo è costituito dalle regolamentazioni antincendio dei prodotti; in Italia - allo stato attuale - per le porte classificate dal punto di vista della resistenza al fuoco, tale sistema è basato sui decreti del ministero dell'interno del 14 dicembre 1993 e del 27 gennaio 1999.

Questi due decreti, nell'accezione della direttiva 98/34/CE prima definita, costituiscono una *regola tecnica* cioè una disposizione amministrativa, la cui osservanza è obbligatoria - in quanto inserita nel sistema legislativo e regolamentare della prevenzione incendi - per la commercializzazione o l'utilizzazione in Italia delle porte classificate.

Le suddette disposizioni amministrative prevedono la classificazione delle porte mediante l'applicazione della norma UNI 9723; questa, che di per se costituisce una norma <sup>28</sup>, è così resa obbligatoria ai fini di classificare le porte resistenti al fuoco che si vogliano commercializzare ed utilizzare in osservanza delle prescrizioni di sicurezza delle *norme verticali* di prevenzione incendi.

---

<sup>24</sup> si veda la definizione in premessa

<sup>25</sup> punto 6.6

<sup>26</sup> punto 6.1

<sup>27</sup> punto 3.8 del decreto ministeriale 30 novembre 1983

<sup>28</sup> cioè una specificazione tecnica, non obbligatoria, emanata da un organismo di normalizzazione riconosciuto nella Comunità europea; al riguardo si veda il capitolo "Il sistema di controllo delle nuove regolamentazioni"



Incidentalmente, notiamo che questo sistema di regolamentazione tecnica ad osservanza obbligatoria, non deve costituire ostacolo alla libera circolazione, nel territorio italiano, delle merci provenienti dagli altri Stati membri della Comunità europea; questo obiettivo, com'è stato illustrato in precedenza, è garantito dallo Stato italiano applicando la direttiva 98/34.

Nel caso in esempio, tale applicazione ha trovato riscontro - in fase di emanazione del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 - nella procedura d'informazione esperita dallo Stato italiano con la notifica 98/0051/I e nel parere favorevole espresso dalla Commissione europea con la comunicazione SG(98)D/52848, così come si evince dalle premesse al decreto medesimo.

Il sistema di regolamentazione tecnica dei prodotti cui si è accennato nell'esemplificazione, riguarda le diverse tipologie di prodotti elencati in apertura di capitolo e - nei diversi casi - è applicato con modalità ed articolazione differenti.

Nel capitolo che segue sono trattati gli aspetti procedurali relativi ai diversi tipi di regolamentazione tecnica esistenti.

## Le regolamentazioni

Attualmente in Italia esistono sostanzialmente due sistemi di regolamentazione tecnica dei prodotti: uno conforme ai principi della legislazione europea del nuovo approccio ed uno costituito dalle procedure nazionali di certificazione ed omologazione dei prodotti.

### Prodotti "CE"

Il primo sistema è basato <sup>29</sup>sull'armonizzazione globale delle norme e sugli obiettivi ed i requisiti di sicurezza individuati dalle direttive prevedenti la dichiarazione CE di conformità e la marcatura CE dei prodotti commercializzati nel mercato dell'Unione.

Tale sistema non è ancora ampiamente diffuso, a causa della complessità di applicazione delle direttive e dell'emanazione delle norme armonizzate, ma costituirà certamente il riferimento futuro.

Infatti, dal punto di vista applicativo, l'utente che deve impiegare nella propria attività un prodotto conforme ai requisiti di sicurezza fissati nelle direttive - tra cui quelli antincendio necessari per il rispetto delle norme verticali di prevenzione incendi - è certamente agevolato dal sistema di conformità e marcatura CE.

Come si è visto in precedenza <sup>30</sup>, la dichiarazione di conformità CE e l'apposizione della marcatura CE, da parte del fabbricante, esprimono la garanzia di conformità del prodotto ai requisiti delle corrispondenti direttive.

Per quanto riguarda la regolamentazione nazionale, le disposizioni amministrative obbligatorie, in questo contesto, si limitano a collegare gli aspetti di sicurezza oggetto di regolamentazione con le direttive che assicurano gli obiettivi ed i requisiti di sicurezza ritenuti necessari nello specifico settore regolamentato.

Ad esempio, il decreto del ministero dell'interno 20 dicembre 2001 costituisce una regolamentazione tecnica delle modalità d'installazione degli evacuatori di fumo e calore.

---

<sup>29</sup> al riguardo, si veda il capitolo "Il nuovo approccio"

<sup>30</sup> al riguardo, si veda il capitolo "La marcatura CE"

Esso impone che gli apparecchi installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in caso d'incendio, garantiscano la sicurezza delle persone e dei beni materiali, mediante la corrispondenza ai requisiti della direttiva macchine <sup>31</sup>e della direttiva prodotti da costruzione<sup>32</sup>.

E' opportuno tuttavia osservare che in realtà, nel caso specifico, il decreto di cui al precedente esempio utilizza un criterio di regolamentazione tecnica basato solo in parte sul sistema del nuovo approccio; ciò a causa del mancato completamento dell'attuazione delle direttive interessate.

Il decreto infatti specifica che - in attesa del completamento degli atti comunitari attuativi della direttiva prodotti da costruzione - gli evacuatori di fumo e calore possono essere commercializzati e messi in opera qualora siano muniti di dichiarazione CE di conformità alla direttiva macchine e una dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto ad una prova sperimentale basata sulla norma UNI-VVF 9494, oppure su una norma armonizzata, oppure su una norma emanata da un organismo di normalizzazione dell'Unione o dell'accordo SEE<sup>33</sup>, riconosciuta equivalente.

Da questo esempio si nota come - a distanza di 12 anni dall'emanazione della direttiva prodotti da costruzione - la regolamentazione tecnica nazionale debba ancora fare riferimento ad un sistema di prove sperimentali ad hoc che supplisca alla mancanza della marcatura CE per i requisiti richiesti dalle norme verticali.

Un altro esempio di attuazione, metodologicamente più avanzata, del nuovo approccio lo si può trovare nel decreto ministeriale 12 aprile 1996 che regola ai fini di prevenzione incendi gli impianti termici.

Tale regolamentazione tecnica, oltre a dichiarare esplicitamente gli obiettivi di sicurezza, prevede che - ove siano utilizzati apparecchi a gas compresi nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE - sia questi, sia i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, siano muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità; il decreto ovviamente prevede anche una fase transitoria per la quale rimanda ai criteri di valutazione dell'idoneità dei prodotti secondo la regolamentazione italiana precedentemente vigente, che sarà esposta più avanti.

Incidentalmente, si può notare come la medesima regolamentazione, preveda che gli altri prodotti cui sono richiesti specifici requisiti antincendio (estintori, porte resistenti al fuoco) possano essere commercializzati in Italia, qualora siano legalmente riconosciuti nei paesi dell'Unione sulla base di norme armonizzate o di norme e regole tecniche straniere riconosciute equivalenti.

Inoltre, a determinati prodotti, quali estintori ed elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco, in attesa dell'emanazione delle norme armonizzate si applicano le regolamentazioni italiane di prodotto <sup>34</sup>in virtù delle clausole di mutuo riconoscimento concordate tra gli Stati della Comunità.

---

<sup>31</sup> 98/37/CE

<sup>32</sup> in particolare al D.P.R. 246/93 ed al D.P.R. 499/97 che recepiscono le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE

<sup>33</sup> Spazio economico europeo

<sup>34</sup> decreto ministeriale 12 novembre 1990 per gli estintori portatili, decreto ministeriale 14 dicembre 1993 per le porte, etc.

Altri settori in cui l'attuazione delle direttive del nuovo approccio e le direttiva di armonizzazione totale garantiscono i requisiti di sicurezza, anche antincendio, sono quelli dei componenti degli impianti elettrici e dei componenti (elettrici e non) destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive.

Al riguardo è opportuno evidenziare che, generalmente, le norme verticali impongono requisiti di sicurezza antincendio degli impianti elettrici, richiamando il rispetto della legge 1 marzo 1968, n. 186.

Questa stabilisce la presunzione di conformità alla cosiddetta *regola dell'arte* per gli impianti conformi alle norme CEI, alcune delle quali traspongono norme armonizzate sviluppate in sede CENELEC <sup>35</sup>, quali ad esempio la CEI EN 60079-14, la CEI EN 60079-17, e la CEI EN 50281-1-2, relative all'esecuzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Infine, un altro esempio di applicazione del sistema di marcatura CE nel settore antincendio riguarda gli estintori. Questi sono apparecchi contenenti un propellente o un estinguento sotto forma gassosa o liquefatta; pertanto rientrano nel campo di applicazione della direttiva nuovo approccio 97/23/CE che fissa i requisiti essenziali di sicurezza per i recipienti a pressione superiore a 0.5 bar.

La norma di recepimento italiana <sup>36</sup>prevede che a partire dal 30 maggio 2002 possano essere commercializzati apparecchi in pressione provvisti di marcatura CE che ne attestino la corrispondenza ai requisiti di sicurezza della direttiva.

Al riguardo sembra opportuno evidenziare che la norma di recepimento consente comunque l'immissione sul mercato di prodotti aventi caratteristiche ridotte purché siano progettati e fabbricati secondo prassi, in uso negli Stati dell'Unione o dello Spazio economico europeo, che ne garantiscano la sicurezza di utilizzazione. Ovviamente tali apparecchiature non possono recare la marcatura CE, in quanto non sono conformi ai criteri di valutazione della conformità stabiliti dalla direttiva.

Un ulteriore importante aspetto è quello relativo al significato della marcatura CE apposta sul prodotto nel caso in cui - come accade per gli estintori - questo sia compreso nel campo d'applicazione di più direttive.

Secondo l'impostazione metodologica del nuovo approccio, la marcatura CE dovrebbe attestare la conformità del prodotto a tutti gli obblighi <sup>37</sup>fissati dalle direttive che lo riguardano.

Tuttavia, qualora sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle norme applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti normativi applicati devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare le attrezzature a pressione.

Al riguardo è importante tenere presente che gli estintori commercializzati in Italia devono anche essere conformi alle specifiche regolamentazioni tecniche riguardanti l'idoneità ai fini di estinzione, secondo i criteri di validità dei prodotti omologati.

---

<sup>35</sup> sulla base dei criteri e delle procedure della direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico in bassa tensione e delle direttive 76/117/CEE e 94/9/CE relative agli apparecchi destinati ad atmosfere esplosive

<sup>36</sup> decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

<sup>37</sup> requisiti, prescrizioni tecniche, procedure di valutazione di conformità, etc.

Come ulteriore esempio di coesistenza di obblighi, vale a dire quelli derivanti dalla marcatura CE e quelli derivanti da una regolamentazione nazionale che riguarda altri aspetti, si consideri il caso delle porte di grandi dimensioni non omologate <sup>38</sup> per le quali il produttore, pur essendo marcate CE in quanto ricadenti nel campo d'applicazione della direttiva macchine<sup>39</sup>, è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico secondo quanto previsto con la regolamentazione di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001.

### Prodotti omologati

Il secondo sistema di regolamentazione tecnica, derivante storicamente dall'impostazione data con il già citato decreto ministeriale 31 luglio 1934 e ovviamente preesistente al sistema di armonizzazione totale dell'Unione europea, è basato sulle prove sperimentali dei prodotti presso laboratori autorizzati, sulle *certificazioni* dei prototipi, sulle *approvazioni di tipo* e *omologazioni*, sulle *dichiarazioni di conformità*.

Tale sistema di regolamentazione ha consentito - ed in gran parte ancora consente - di garantire l'idoneità dei prodotti elencati all'inizio del capitolo, impiegati nei contesti con pericoli d'incendio e - obbligatoriamente - nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il sistema è basato sulla prova di un prototipo ed eventualmente sulla classificazione del prodotto in base ai requisiti tecnici specificati in una norma o in altre specificazioni tecniche esplicitamente richiamate.

Le procedure e gli strumenti adottati variano a seconda del periodo in cui è stata emanata la specifica regolamentazione ed in funzione dei prodotti regolamentati.

Sostanzialmente tali strumenti si possono riassumere nei seguenti:

- procedure di approvazione dei prototipi;
- omologazioni o approvazioni di tipo;
- benessere di tipo e benessere a singola installazione;
- certificazioni di conformità;
- marchiature dei prodotti.

Le procedure di approvazione dei prototipi disciplinano le modalità tecniche ed amministrative per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici ritenuti necessari dallo Stato, mediante delle prove di laboratorio.

Per questo scopo, ogni regola tecnica fa riferimento a specifiche tecniche pubblicate appositamente e contestualmente ad essa <sup>40</sup>oppure - nei casi più recenti - alle norme UNI-VVF, norme volontarie che in questo contesto acquisiscono carattere obbligatorio<sup>41</sup>.

Il prototipo del prodotto è sottoposto a prova sperimentale in un laboratorio autorizzato <sup>42</sup>o presso uno dei laboratori del centro studi ed esperienze del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

---

<sup>38</sup> lettera circolare del ministero dell'interno prot. N. 7014 del 22 ottobre 2001

<sup>39</sup> 98/37/CE

<sup>40</sup> si veda la sezione "Atti regolamentari" nell'appendice "Legislazione di prevenzione incendi"

<sup>41</sup> si veda l'appendice "Norme Tecniche"

<sup>42</sup> al riguardo, si veda il decreto ministeriale 26 marzo 1985

Sulla base dei risultati delle prove sperimentali, il laboratorio rilascia un *certificato di prova* contenente le informazioni necessarie per l'attuazione delle altre procedure previste dalla regola tecnica, tra cui la descrizione delle prove effettuate, l'identificazione del prodotto sottoposto a prova, le caratteristiche valutate, le caratteristiche di utilizzo.

L'*omologazione* o - nei casi disciplinati da regole tecniche meno recenti - l' *approvazione di tipo*, sono atti amministrativi del ministero dell'interno che consentono la produzione in serie e la commercializzazione per l'impiego di un determinato prodotto nei casi previsti dalla normativa verticale di prevenzione incendi.

L'omologazione è richiesta dal produttore al ministero dell'interno sulla base del certificato di prova del prototipo; essa ha un periodo di validità, generalmente di cinque anni, al termine del quale dev'essere rinnovata.

Il produttore in possesso dell'omologazione (o dell'approvazione di tipo) produce o commercializza, anche in serie, elementi conformi al prototipo sottoposto a prova cui si riferisce l'omologazione; al fine di garantire tale conformità, il produttore adotta un idoneo sistema di controllo della produzione<sup>43</sup>.

Il *benestare di tipo ed il benestare a singola installazione* sono stati introdotti nella regolamentazione tecnica delle porte di grandi dimensioni classificate ai fini della resistenza al fuoco <sup>44</sup>, nell'ambito di una procedura autorizzativa eccezionale - in parte diversa da quella precedente descritta - attuata in attesa dell'emanazione della norma europea specifica per questo tipo di prodotti<sup>45</sup>.

Le singole regole tecniche prevedono il ritiro delle autorizzazioni a commercializzare i prodotti cui si riferiscono <sup>46</sup>nei casi di immissione sul mercato di elementi non conformi al prototipo omologato.

Inoltre l'omologazione è nulla nel caso in cui un elemento venga modificato in qualsiasi modo, e - ai fini della produzione - nel caso in cui la normativa di classificazione utilizzata venga modificata o annullata da una successiva disposizione regolamentare.

Il fabbricante che commercializza prodotti omologati ai fini della prevenzione incendi deve attestare esplicitamente la conformità dei prodotti immessi nel mercato al prototipo omologato, mediante una *dichiarazione di conformità* <sup>47</sup>che riporti, tra l'altro, gli estremi dell'omologazione.

Alcune regole tecniche prevedono l'identificazione dei singoli esemplari prodotti, mediante l'apposizione di un marchio riportante, tra l'altro, gli estremi dell'atto di omologazione del prototipo <sup>48</sup> oppure la punzonatura sull'elemento di alcuni dati, come l'anno di produzione ed il numero di matricola<sup>49</sup>.

Nell'appendice "Legislazione di prevenzione incendi", sezione "Atti regolamentari" è riportato un elenco delle principali regole tecniche di prodotto emanate dal ministero dell'interno nel settore antincendio,; nella medesima appendice, sezione "Leggi", sono riportate le principali norme primarie, che disciplinano il settore della prevenzione incendi.

---

<sup>43</sup> vedasi ad esempio, l'art. 6 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 per le porte classificate ai fini della resistenza al fuoco

<sup>44</sup> decreto ministeriale 27 gennaio 1999 e successive modifiche

<sup>45</sup> al riguardo, si veda il decreto ministeriale 20 aprile 2001

<sup>46</sup> omologazione, approvazione di tipo, o altro

<sup>47</sup> formulata, ad esempio mediante un certificato per ogni esemplare del prodotto

<sup>48</sup> ad esempio, si veda il decreto ministeriale 26 giugno 1984, relativo all'omologazione dei prodotti ai fini della reazione al fuoco

Tra queste ultime si richiamano in particolare le norme concernenti la sicurezza elettrica<sup>50</sup>, le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile<sup>51</sup>, le norme per la sicurezza degli<sup>52</sup>, in quanto contengono disposizioni di legge ai fini di sicurezza, anche antincendio.

### Commercializzazione CE

Il sistema sopra descritto è preesistente sia al sistema di marcatura CE dei prodotti (derivante dall'applicazione della decisione 93/465/CEE del Consiglio delle Comunità europee e del sistema armonizzazione totale<sup>53</sup>) sia alla direttiva 83/189/CEE che ha istituito il sistema europeo di controllo dell'emanazione delle regole tecniche finalizzato alla libera circolazione delle merci negli Stati dell'Unione.

Per questo motivo, le regole tecniche italiane di prodotto hanno subito nel tempo adeguamenti per conformarle ai principi di libera circolazione dei prodotti di tutti gli Stati membri<sup>54</sup>.

Ciò ha comportato l'inserimento nelle regolamentazioni tecniche dei prodotti commercializzabili in Italia a fini antincendio, di disposizioni finalizzate a garantire la commercializzazione in Italia anche dei prodotti riconosciuti negli altri Stati dell'Unione<sup>55</sup> e - più recentemente - dei prodotti originari degli Stati firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>56</sup>.

Tuttavia, la commercializzazione dei suddetti prodotti, provenienti dagli Stati UE e SEE, a differenza di quanto accade per i prodotti marcati CE secondo le disposizioni delle direttive del nuovo approccio e dell'approccio globale<sup>57</sup>, può avvenire previa istanza - corredata di documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato di provenienza.

Probabilmente in futuro, con il progredire dell'attuazione delle direttive del nuovo approccio - principalmente la direttiva prodotti da costruzione - e quindi con il diffondersi dei prodotti muniti di dichiarazione CE di conformità e di marcatura CE, il sistema di regolamentazione e certificazione della qualità antincendio prodotti subirà una semplificazione; ciò dovrebbe determinare effetti positivi, oltre che per i produttori, anche per gli utenti e per gli operatori del settore della prevenzione incendi.

---

<sup>49</sup> ad esempio, si veda il decreto ministeriale 20 dicembre 1982

<sup>50</sup> Legge 1 marzo 1968 n. 186

<sup>51</sup> Legge 6 dicembre 1971 n. 1083

<sup>52</sup> impianti Legge 5 marzo 1990 n. 46

<sup>53</sup> vedasi il capitolo "La marcatura CE"

<sup>54</sup> al riguardo, si veda il capitolo "Il sistema normativo europeo"

<sup>55</sup> si veda ad esempio l'articolo 5 del decreto ministeriale 6 marzo 1992, relativo all'omologazione degli estintori carrellati, oppure l'articolo 5 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 relativo all'omologazione delle porte resistenti al fuoco

<sup>56</sup> {si vedano ad esempio l'articolo 5 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, relativo alla resistenza al fuoco degli elementi di chiusura, l'articolo 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2001, relativo alla reazione al fuoco dei prodotti

<sup>57</sup> si veda a riguardo l'articolo 3 del già citato decreto ministeriale 20 dicembre 2001 relativo agli evacuatori di fumo e calore

## Le norme di prodotto

Nel corso degli anni, i vari organismi nazionali di normalizzazione (UNI, CEI, DIN, BS, etc.) hanno emanato un numero elevato di norme tecniche finalizzate a specificare e standardizzare, non obbligatoriamente, gli aspetti tecnici e tecnologici connessi con le diverse attività umane.

Anche il settore della prevenzione incendi è stato interessato da tale attività che ha coinvolto l'UNI ed il CEI, in qualità di organismi nazionali di normazione, unitamente al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comitato italiano gas, ed altri enti che hanno collaborato, ognuno per le parti d'interesse.

Nell'appendice "Norme tecniche italiane", è riportato un elenco di norme riguardanti i prodotti utilizzabili con fini antincendio, alcune delle quali traspongono norme europee.

Come si è detto in precedenza, alcune regole tecniche di prodotto sono basate su tali norme, che così sono rese obbligatorie in quanto richiamate esplicitamente nelle disposizioni di prevenzione incendi giuridicamente rilevanti.

Altre norme, anche se non esplicitamente richiamate nelle disposizioni di prevenzione incendi, sono utilizzate per definire le caratteristiche di prodotti e sistemi che contribuiscono a limitare il rischio d'incendio nelle attività, a volte ancora in base a disposizioni di legge obbligatorie<sup>58</sup>.

Si pensi, ad esempio, alle norme sull'uso dei gas combustibili (UNI-CIG), alle norme sulla sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi a rischio d'incendio ed esplosione <sup>59</sup> e negli ambienti normali<sup>60</sup>, alle norme sulla protezione dalle scariche atmosferiche<sup>61</sup>, alle norme sulla classificazione dei cavi elettrici ai fini della propagazione della fiamma o dell'incendio.

Anche in quest'ambito le direttive di armonizzazione totale producono effetti; infatti i Paesi dell'Unione che, tramite i rispettivi organismi di normalizzazione nazionale, partecipano alla definizione delle norme europee in sede CEN e CENELEC, successivamente provvedono alla trasposizione di esse nelle norme nazionali, rendendo così disponibili un utile insieme di specificazioni tecniche armonizzate che, a prescindere dall'eventuale carattere di obbligatorietà, definiscono lo stato dell'arte nel loro ambito di applicazione..

## Il certificato di prevenzione incendi

Il sistema finalizzato a garantire i requisiti di sicurezza antincendio delle opere, basato sui sistemi di normalizzazione e di regolamentazione tecnica esposti nei capitoli precedenti, va integrato con una procedura che ne assicuri il raggiungimento degli obiettivi anche nella fase di rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Infatti, gran parte dei prodotti vanno installati secondo le specifiche modalità previste dal costruttore, o dal progettista nel caso di elementi realizzati in opera; pertanto, in questa fase, la rispondenza agli obiettivi di sicurezza prefissati è assicurata con la corretta posa in opera dei materiali e la corretta installazione dei componenti e degli impianti oggetto di regolamentazione.

---

<sup>58</sup> come nel caso delle norme CEI, indirettamente richiamate nelle norme verticali di prevenzione incendi tramite il riferimento alla legge n. 186 del 1 marzo 1968

<sup>59</sup> CEI 64-2

<sup>60</sup> CEI 64-8

<sup>61</sup> CEI 81-1 e CEI 81-4

L'attuale regolamento di prevenzione incendi <sup>62</sup>prevede che - su richiesta del titolare dell'attività - il comando dei vigili del fuoco effettui un sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

A tale proposito, il titolare dell'attività deve allegare alla richiesta di sopralluogo la documentazione finalizzata a dimostrare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla normativa di sicurezza antincendio<sup>63</sup>.

### La documentazione tecnica

La documentazione di tipo tecnico da allegare all'istanza costituisce l'insieme delle informazioni, valutazioni, dichiarazioni e certificazioni, relative agli elementi antincendio in opera, che devono essere valutate dai tecnici antincendio del comando provinciale dei vigili del fuoco, nella fase di sopralluogo preliminare al rilascio del certificato di prevenzione incendi<sup>64</sup>.

Vale la pena evidenziare che le caratteristiche degli elementi antincendio previste nel progetto - rispetto a quale il comando ha precedentemente espresso il parere di conformità antincendio - sono adottate dal titolare dell'attività in quanto ritenute necessarie dal progettista nell'ambito delle valutazioni inerenti la compensazione del rischio incendio, in quanto prescritte obbligatoriamente dalle norme verticali che eventualmente disciplinano l'attività, oppure come conseguenza di specifiche prescrizioni da parte degli organi di controllo.

Queste ultime possono essere emanate dal comando provinciale dei vigili del fuoco nella fase del parere di conformità o dell'ispettorato regionale dei vigili del fuoco contestualmente alla concessione di eventuali deroghe.

Il ministero dell'interno ha pubblicato <sup>65</sup>i modelli che i soggetti interessati possono utilizzare per la presentazione di una parte della documentazione tecnica necessaria per il rilascio del certificato di prevenzione incendi; le versioni digitali sono disponibili su Internet, all'indirizzo [http://www.vigilfuoco.it/vvf/Cnvvf\\_Sito/autorizzazioni/modulistica.asp](http://www.vigilfuoco.it/vvf/Cnvvf_Sito/autorizzazioni/modulistica.asp), mentre le versioni su supporto cartaceo sono disponibili presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale iniziativa è finalizzata a garantire l'uniformità delle procedure, la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa.

Di seguito è riportato l'elenco dei modelli, disponibili anche in appendice:

|                |  |
|----------------|--|
| MOD. REL. REI  | Relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura). |
| MOD. CERT. REI | Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura).    |

<sup>62</sup> D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37

<sup>63</sup> art. 2 del decreto ministeriale 4 maggio 1998

<sup>64</sup> Allegato 2 del decreto ministeriale 4 maggio 1998

<sup>65</sup> lettera circolare prot. N. P130 / 4101, del 31 gennaio 2001



|                          |   |
|--------------------------|---|
| MOD. DICH. CORRISP.      | Dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).   |
| MOD. DICH. RIV. PROT.    | Dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura). |
| MOD. DICH. POSA IN OPERA | Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.                                       |
| MOD. DICH. IMP.          | Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46/90.   |
| MOD. CERT. IMP.          | Certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione della legge n. 46/90.  |

La documentazione tecnica presentata dev'essere elencata sinteticamente nella distinta allegata all'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, predisposta conformemente al modello "MOD. PIN. 4" riportato in appendice<sup>66</sup>.

Al riguardo è importante osservare che le informazioni prodotte in forma grafica, per la valutazione della conformità antincendio del progetto, sono indispensabili anche nella fase di valutazione di completezza della documentazione allegata all'istanza di sopralluogo e durante la visita tecnica stessa.

Per questi motivi, è necessario che i documenti predisposti secondo i suddetti modelli rechino i riferimenti univoci alla posizione dei diversi elementi ed impianti in opera, individuati anche nella documentazione grafica relativa al parere di conformità o in elaborati grafici ad essa conformi.

### **I soggetti interessati**

La documentazione tecnica è redatta dai diversi soggetti concorrenti alla sicurezza antincendio, quali professionisti collaudatori, laboratori di prova, installatori, verificatori, ognuno per la parte svolta nel processo di realizzazione delle opere.

Nel seguito sono descritte le diverse funzioni previste, dal decreto ministeriale 4 maggio 1998, per le certificazioni effettuate dai tecnici professionisti e per le dichiarazioni effettuate dai tecnici installatori.

### **Funzioni dei tecnici professionisti**

I tecnici professionisti, su incarico del titolare dell'attività, predispongono le valutazioni inerenti la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e le relative certificazioni previste dalla legislazione antincendio<sup>67</sup>, le certificazioni degli impianti di protezione antincendio e le certificazioni degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> distribuito nell'ottobre 1999, è disponibile presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco e reperibile in formato digitale all'indirizzo Internet [http://www.vigilfuoco.it/vvf/Cnvvf\\_Sito/autorizzazioni/modulistica.asp](http://www.vigilfuoco.it/vvf/Cnvvf_Sito/autorizzazioni/modulistica.asp)

<sup>67</sup> al riguardo, vedasi anche l'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984 n. 818

<sup>68</sup> limitatamente a quelli non ricadenti nel campo d'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46

Per gli impianti di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46<sup>69</sup>, generalmente nel caso in cui l'impianto non sia stato realizzato sulla base di un progetto, il tecnico professionista esegue una verifica, anche in campo, volta ad accertare le caratteristiche tecniche, di realizzazione e d'installazione dell'impianto.

L'esito della verifica consente la certificazione dell'impianto, effettuata mediante il modello "MOD. CERT. IMP"; nella certificazione il tecnico indica le norme di prodotto (dei singoli componenti) cui l'installatore ha fatto riferimento<sup>70</sup>, le norme tecniche, le disposizioni vigenti e le eventuali prescrizioni effettuate dal comando provinciale dei vigili del fuoco, osservate nella realizzazione dell'impianto.

L'altro settore nel quale il tecnico può essere chiamato per contribuire a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio è quello relativo ai prodotti ed agli elementi realizzati in opera ai quali sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco.

I prodotti, come si è visto in precedenza<sup>71</sup>, devono essere conformi alle regolamentazioni tecniche che ne disciplinano l'immissione nel mercato, e ciò ne garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza; per gli elementi realizzati in opera, invece, occorre dare prova dei requisiti di resistenza al fuoco.

La certificazione degli elementi costruttivi è formulata dal tecnico professionista, utilizzando il modello "MOD. CERT. REI", sulla base di valutazioni di tipo tabellare o di tipo analitico, secondo le norme tecniche disponibili; queste ultime si applicano anche nel caso di estensione di risultati sperimentali ad elementi geometricamente diversi o caricati diversamente, rispetto ai prototipi ed alle condizioni di prova per i quali si dispone del certificato di prova.

Le valutazioni inerenti la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi vanno elencate nel modello "MOD. REL. REI", identificandole con numerazione univoca e conforme a quella utilizzata negli altri atti componenti la documentazione tecnica (incluse le tavole grafiche con le posizioni); contestualmente il tecnico attesta che le relazioni valutative contengono tutti i dati necessari alla loro riproducibilità.

Il tecnico professionista dichiara inoltre la corrispondenza tra gli elementi costruttivi certificati e quelli in opera, utilizzando il modello "MOD. DICH. CORRISP."; questa corrispondenza si riferisce alla geometria degli elementi, ai materiali costitutivi, alle condizioni di vincolo e di carico.

La suddetta dichiarazione è formulata sulla base dei rapporti di prova oppure delle valutazioni e certificazioni di resistenza al fuoco predisposte dal medesimo o da altro tecnico professionista.

Inoltre, nel caso di applicazione di rivestimenti protettivi, occorre tenere conto della dichiarazione di corretta posa in opera ad essi relativa, formulata da parte dell'installatore<sup>72</sup>.

La dichiarazione di corrispondenza va integrata con le informazioni relative ad ogni elemento concernenti la posizione, il tipo di valutazione effettuata per classificare l'elemento ai fini della resistenza al fuoco e la classificazione medesima; tali informazioni sono riportate in un elenco numerato con la stessa numerazione utilizzata negli altri documenti allegati alla richiesta di sopralluogo, incluse le tavole grafiche con le posizioni di tutti gli elementi soggetti a regolamentazione.

---

<sup>69</sup> al riguardo, vedasi l'articolo 1

<sup>70</sup> vedasi più avanti le modalità per la dichiarazione della corretta installazione degli impianti

<sup>71</sup> al riguardo, si veda il capitolo "I prodotti antincendio in Italia"

<sup>72</sup> si veda più avanti il corrispondente paragrafo

## Funzioni degli installatori

Gli installatori devono assicurare, mediante le dichiarazioni appositamente previste, di avere correttamente installato gli impianti, di avere correttamente applicato i rivestimenti protettivi agli elementi costruttivi, di avere installato correttamente altri prodotti regolamentati come i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, le porte e gli altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.

Le dichiarazioni di corretta installazione degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46 <sup>73</sup>vanno predisposte utilizzando il modello "MOD. DICH. IMP.".

Tali dichiarazioni riguardano gli impianti di protezione antincendio (spegnimento, rilevazione, segnalazione, etc.), gli impianti tecnologici convoglianti fluidi combustibili o comburenti, le attrezzature ed i componenti con specifica funzione antincendio (ad esempio, gli estintori).

In funzione del tipo d'impianto, nelle dichiarazioni il tecnico installatore specifica i documenti - in genere predisposti da un tecnico professionista - cui ha fatto riferimento nella fase d'installazione; tra questi, ad esempio, il progetto dell'impianto o le certificazioni effettuate da parte di un tecnico professionista <sup>74</sup>, le norme tecniche applicate per l'installazione, le documentazioni attestanti la conformità dei singoli prodotti ai prototipi omologati dal ministero dell'interno o alle norme tecniche di riferimento.

Nel caso d'impianti soggetti agli obblighi della legge 46/90, la ditta installatrice predispone la dichiarazione di conformità secondo la forma prevista nel modello approvato dal ministero dell'industria con il decreto 20 febbraio 1992.

Infine, nei casi previsti - dalle norme o dal progetto dell'impianto - l'installatore dichiara il rispetto degli obblighi in materia di marcatura CE e di avere esperito le prove ed i controlli necessari.

Questa dichiarazione ed i documenti in essa indicati devono essere allegate alla richiesta di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi applicati a protezione degli elementi costruttivi è effettuata dall'installatore mediante il modello "MOD. DICH. RIV. PROT."; gli elementi protetti vanno identificati con la medesima numerazione utilizzata dal tecnico professionista per certificare la resistenza al fuoco degli elementi<sup>75</sup>.

In questo tipo di dichiarazione l'installatore esplicita le modalità applicative, definite dalle prescrizioni del produttore, assicurando anche la conformità della protezione alle condizioni previste nelle eventuali valutazioni di resistenza al fuoco effettuate dal tecnico professionista.

Questa dichiarazione è consegnata dall'installatore al titolare dell'attività che la mette a disposizione del tecnico professionista incaricato della dichiarazione di corrispondenza tra gli elementi costruttivi certificati e quelli posti in opera.

---

<sup>73</sup> vedasi al riguardo l'articolo 1 della legge

<sup>74</sup> al riguardo, si veda la precedente sezione

<sup>75</sup> modello "MOD. CERT. REI"

La dichiarazione di corretta posa in opera dei prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco o ai fini della reazione al fuoco è effettuata utilizzando il modello "MOD. DICH. POSA IN OPERA"; essa è predisposta specificando per ogni elemento la classificazione, la posizione<sup>76</sup>.

Inoltre dev'essere specificata l'esistenza della documentazione costituente le dichiarazioni di conformità ai prototipi omologati <sup>77</sup>, nei casi previsti dalla regolamentazione, i rapporti o certificati di prova<sup>78</sup>.

La dichiarazione di conformità del produttore e l'omologazione vanno consegnati al comando provinciale dei vigili del fuoco unitamente alla dichiarazione di corretta posa in opera degli elementi, mentre i rapporti di prova sono trattenuti dal titolare presso l'attività dove rimangono disponibili per i controlli.

## Conclusioni

Il sistema di prevenzione incendi vigente in Italia è basato su regole tecniche che stabiliscono le prescrizioni di sicurezza da osservare nelle attività soggette a controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Queste regole tecniche prescrivono l'uso di prodotti ed impianti che abbiano caratteristiche tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

Per tale motivo, da diversi decenni, il ministero dell'interno ha sviluppato un sistema di regolamentazione dei prodotti basato sulle prove sperimentali dei prototipi, sulla loro classificazione e sugli atti amministrativi di omologazione.

D'altra parte, prima con le direttive sul controllo delle norme nazionali poi con il sistema di armonizzazione totale, l'Unione Europea ha sviluppato i sistemi legislativi finalizzati a dare piena attuazione ai Trattati per quanto riguarda la possibilità di libera circolazione delle merci negli Stati membri. Una delle conseguenze del sistema di armonizzazione totale, e dell'emanazione delle direttive del nuovo approccio, è quella di rendere disponibili sul mercato europeo prodotti dotati di marcatura CE, quindi conformi ai requisiti di sicurezza previsti nelle direttive; un'altra conseguenza è quella di avere determinato la produzione, da parte degli organismi di normazione europea, di norme europee armonizzate il cui rispetto generalmente assicura la conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza.

Tali norme inoltre, di per se, costituiscono comunque specificazioni tecniche - generalmente trasposte in norme nazionali da parte dei rispettivi organismi di normalizzazione - che definiscono lo stato dell'arte per i prodotti cui si riferiscono.

Attualmente, gran parte delle regole tecniche che disciplinano in Italia i prodotti ai fini antincendio sono basate su specificazioni tecniche nazionali, emanate direttamente dal ministero dell'interno o dagli organismi di normalizzazione italiani (UNI e CE); queste, in applicazione della legislazione europea in materia di libera circolazione delle merci, prevedono la commercializzazione anche di prodotti conformi alle regolamentazioni tecniche degli altri Stati dell'Unione o dello Spazio economico europeo.

Inoltre, con la progressiva attuazione delle direttive del nuovo approccio, sono commercializzati anche prodotti con marcatura CE.

---

<sup>76</sup> con riferimenti alle posizioni individuate nelle tavole grafiche

<sup>77</sup> rilasciata dal produttore) e l'omologazione rilasciata dal ministero dell'interno

<sup>78</sup> rilasciati dai laboratori autorizzati

Abbiamo mostrato, infine, come le nuove disposizioni regolamentari inerenti la fase di rilascio del certificato di prevenzione incendi possano consentire una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, attraverso le funzioni dei tecnici installatori e dei tecnici professionisti relative ai prodotti e gli elementi messi in opera dotati di particolari requisiti di sicurezza.

Concludiamo ricordando che in appendice sono disponibili alcuni elenchi riguardanti le tematiche trattate, i riferimenti normativi e gli indirizzi Internet dei documenti e delle risorse che è possibile consultare per eventuali approfondimenti.

---

© febbraio 2002, ing. Gaetano Sola

*Il presente documento è di proprietà di Gaetano Sola (Autore) ([nello.sola@libero.it](mailto:nello.sola@libero.it)). L'autore mantiene tutti i diritti per la riproduzione in qualsiasi forma, la modifica dei contenuti, l'uso di parti del testo in altri documenti, la pubblicazione editoriale e tutti gli altri diritti connessi con la tutela dell'attività intellettuale. Qualsiasi uso di questo testo, compresi quelli sopra indicati ed esclusi quelli alla consultazione personale sono vietati, salvo quelli autorizzati esplicitamente in forma scritta dall'autore.*

# Appendici

---

- 1. Legislazione comunitaria e di recepimento**
- 2. Elenco delle direttive del nuovo approccio e dell'approccio globale**
- 3. Elenco delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione**
- 4. Legislazione di prevenzione incendi**
- 5. Norme tecniche italiane**
- 6. Modelli di certificazione e dichiarazioni da allegare all'istanza di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi**
- 7. Risorse internet**

# Appendice 1

---

**Legislazione comunitaria e di recepimento**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA E DI RECEPIMENTO

## *Sistema di controllo delle norme e delle regole tecniche*

### Direttive

#### **Direttiva 83/189/CEE**

del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26/4/1983*

#### **Direttiva 98/34/CE**

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 21/07/1998*

#### **Direttiva 98/48/CE**

del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 217 del 5/8/1998*

### Norme di recepimento dello Stato italiano

#### **Legge 21 giugno 1986, n. 317**

Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

*G.U. 2 luglio 1986, n. 151*

#### **Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427**

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.

*G.U. 24 gennaio 2001, n. 19*

## *Sistema "nuovo approccio"*

#### **Decisione 93/465/CEE**

del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica

*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 220 del 30/08/1993*

### Direttive

#### **Direttiva 73/23/CEE**

del Consiglio del 19 febbraio 1973 relativa all'armonizzazione delle norme degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 077 , 26/03/1973*

#### **Direttiva 89/106/CEE**



del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 040 del 11/02/1989*

#### **Direttiva 89/686/CEE**

del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 399 del 30/12/1989*

#### **Direttiva 90/396/CEE**

del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 196 del 26/07/1990*

#### **Direttiva 93/15/CEE**

del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 121 del 15/05/1993*

#### **Direttiva 93/68/CEE**

del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)  
*Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 220 del 30/08/1993*

#### **Direttiva 94/9/CE**

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19/04/1994*

#### **Direttiva 95/16/CE**

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 213 del 07/09/1995*

#### **Direttiva 97/23/CE**

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 181 del 09/07/1997*

#### **Direttiva 98/37/CE**

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine  
*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 207 del 23/7/98*

### Norme di recepimento dello Stato italiano

#### **Legge 18 ottobre 1977, n° 791**

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n° 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico  
*G.U. 2/11/77 n° 298*

#### **Decreto legislativo 4/12/1992, n° 475**

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

*Gazzetta ufficiale 9 dicembre 1992 n. 289)*

**Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246**

Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione

*G.U. 22 luglio 1993, n. 170*

**Legge del 22 febbraio 1994 n. 146**

disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1993,

*Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 4.3.1994*

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996, n. 459**

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE E 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla macchine.

*G.U. 6-9-1996, n. 209*

**Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661**

Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.

*G.U. 27 dicembre 1996, n. 302.*

**Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626**

Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

*G.U. 14 dicembre 1996, n. 293*

**Decreto Legislativo 31 luglio 1997, n. 277**

Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

*G.U. 20 agosto 1997, n. 193*

**Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7**

Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

*G.U. del 28 gennaio 1997, n. 22*

**Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione

*G.U. del 27 gennaio 1998, n. 21*

**Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126**

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

*G.U. 4 maggio 1998, n. 101*

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162**

Norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori

*G.U. 10 giugno 1999, n. 134*

**Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93**

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

*G.U. del 18 aprile 2000 n. 91 - Supplemento Ordinario n. 62*

# Appendice 2

---

**Elenco delle direttive del nuovo approccio e dell'approccio globale**

## DIRETTIVE BASATE SUL NUOVO APPROCCIO O SULL'APPROCCIO GLOBALE

|            |  |
|------------|--|
| <b>I</b>   | <b>DIRETTIVE BASATE SUL NUOVO APPROCCIO</b>  |
| <b>1.</b>  | Materiale elettrico a bassa tensione (73/23/CEE, modificata dalla 93/68/CEE)                         |
| <b>2.</b>  | Recipienti semplici a pressione (87/404/CEE, modificata dalle 90/488/CEE e 93/68/CEE)                |
| <b>3.</b>  | Giocattoli (88/378/CEE, modificata dalla 93/68/CEE)  |
| <b>4.</b>  | Prodotti da costruzione (89/106/CEE, modificata dalla 93/68/CEE)                                     |
| <b>5.</b>  | Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE, modificata dalle 92/31/CEE e 93/68/CEE)                  |
| <b>6.</b>  | Macchine (98/37/CE, modificata dalla 98/79/CE)   |
| <b>7.</b>  | Dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE, modificata dalle 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE) |
| <b>8.</b>  | Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (90/384/CEE, modificata dalla 93/68/CEE)         |
| <b>9.</b>  | Dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE, modificata dalle 93/42/CEE e 93/68/CEE)          |
| <b>10.</b> | Apparecchi a gas (90/396/CEE, modificata dalla 93/68/CEE)  |
| <b>11.</b> | Caldaie ad acqua calda (92/42/CEE, modificata dalla 93/68/CEE)                                       |
| <b>12.</b> | Esplosivi destinati ad usi civili (93/15/CEE)  |
| <b>13.</b> | Dispositivi medici (93/42/CEE, modificata dalla 98/79/CE)  |
| <b>14.</b> | Atmosfera potenzialmente esplosiva (94/9/CE)   |
| <b>15.</b> | Imbarcazioni da diporto (94/25/CE)   |
| <b>16.</b> | Ascensori (95/16/CE)   |
| <b>17.</b> | Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni (96/57/CE)  |
| <b>18.</b> | Attrezzature a pressione (97/23/CE)  |
| <b>20.</b> | Dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> (98/79/CE)  |
| <b>21.</b> | Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione (99/5/CE)                     |

|            |   |
|------------|---|
| <b>22.</b> | Impianti a fune adibiti al trasporto di persone (2000/9/CE)   |
|            |   |
| <b>II</b>  | <b>DIRETTIVE BASATE SULL'APPROCCIO GLOBALE</b>  |
| <b>1.</b>  | Emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (2000/14/CE)                                |
| <b>2.</b>  | Lampade fluorescenti (2000/55/CE)   |
| <b>3.</b>  | Attrezzature a pressione trasportabili (99/36/CE)   |
|            |   |
| <b>III</b> | <b>DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL NUOVO APPROCCIO O DELL'APPROCCIO GLOBALE, CHE PERÒ NON COMPORTANO L'APPOSIZIONE DEL MARCHIO CE</b> |
| <b>1.</b>  | Imballaggi e rifiuti d'imballaggio (94/62/CE)   |
| <b>2.</b>  | Sistemi ferroviari ad alta velocità (96/48/CE)  |
| <b>3.</b>  | Equipaggiamento marittimo (96/98/CE)  |
| <b>4.</b>  | Sistema ferroviario convenzionale (2001/16/CE)  |
|            |   |
| <b>IV</b>  | <b>PROPOSTE DI DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL NUOVO APPROCCIO O DELL'APPROCCIO GLOBALE</b>   |
| <b>1.</b>  | Lavori in metalli preziosi (COM/93/322 def., modificata da COM/94/267 def.)   |
| <b>2.</b>  | Marchatura degli imballaggi (COM/96/191 def.)   |
| <b>3.</b>  | Strumenti di misura (COM/2000/566 def.)   |
| <b>4.</b>  | Revisione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto (COM/2000/639 def.)   |
| <b>5.</b>  | Revisione della direttiva macchine (COM/2000/899 def.)  |

# Appendice 3

---

**Elenco delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione**

## Summary list of titles and references to harmonized standards related to construction products

The information contained in the summary list is a compilation of the references of standards which have been published in the Official Journal of the European Communities.  
Although the list is updated regularly, it may not be complete and it does not have any legal validity; only publication in the Official Journal produces legal affect.

| ESO<br>(1) | Reference            | Title of the standard  | Date of applicability of the standard as harmonised European standard acc. to Art. 4(2)(a) of Directive 89/106/EEC | Date of the end of the co-existence period (2) | Publication in OJ     |
|------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|
| CEN        | EN 179:1997/A1:2001  | Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad - Requirements and test methods  | 2002-04-01   | 2003-04-01                                     | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN        | EN 197-1: 2000       | Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements  | 2001-04-01   | 2002-04-01                                     | OJ C20 of 2001-01-23  |
| CEN        | EN 459-1:2001        | Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria  | 2002-08-01   | 2003-08-01                                     | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN        | EN 671-1: 2001       | Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose  | 2002-02-01   | 2003-02-01                                     | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN        | EN 671-2: 2001       | Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose  | 2002-02-01   | 2003-02-01                                     | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN        | EN 934-2:2001        | Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling                           | 2002-05-01   | 2003-05-01                                     | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN        | EN 934-4:2001        | Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling | 2002-05-01   | 2003-05-01                                     | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN        | EN 1125:1997/A1:2001 | Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar - Requirements and test methods  | 2002-04-01   | 2003-04-01                                     | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN        | EN 1337-7: 2000      | Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings  | 2001-10-01   | 2002-10-01                                     | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN        | EN 12050-1: 2001     | Wastewater lifting plants for buildings and sites- Principles of construction and testing - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter       | 2001-11-01   | 2002-11-01                                     | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN        | EN 12050-2: 2000     | Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater                   | 2001-10-01   | 2002-10-01                                     | OJ C180 of 2001-06-26 |

|     |                           |   |            |            |                       |
|-----|---------------------------|---|------------|------------|-----------------------|
| CEN | EN 12050-3: 2000          | Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications        | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 12050-4: 2000          | Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 4 : Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter  | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 12094-5: 2000          | Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators for CO2 systems | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN | EN 12094-6: 2000          | Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems                            | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN | EN 12094-7: 2000          | Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems   | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN | EN 12094-13: 2001         | Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves                                       | 2002-01-01 | 2003-01-01 | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN | EN 12259-1:1999 + A1:2001 | Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers  | 2002-04-01 | 2003-04-01 | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN | EN 12259-2 :1999/A1:2001  | Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies  | 2002-01-01 | 2003-01-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 12259-3:2000/A1:2001   | Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies  | 2002-01-01 | 2003-01-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 12259-4:2000/prA1      | Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water motor alarms  | 2002-01-01 | 2003-01-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 12416-1: 2001          | Fixed firefighting systems - Powder systems- Part 1: Requirements and test methods for components   | 2002-01-01 | 2003-01-01 | OJ C202 of 2001-07-18 |
| CEN | EN 12416-2:2001           | Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design, construction and maintenance  | 2002-04-01 | 2003-04-01 | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN | EN 12839:2001             | Precast concrete products - Elements for fences   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C40 of 2002-02-14  |
| CEN | EN 12859:2001             | Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods  | 2002-04-01 | 2003-04-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 12860 :2001            | Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods   | 2002-04-01 | 2003-04-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |



|     |                |   |            |            |                       |
|-----|----------------|---|------------|------------|-----------------------|
| CEN | EN 13162 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13163 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13164 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) - Specification  | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13165 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13166 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic foam (PF) - Specification   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13167 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13168 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification  | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13169 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded perlite (EPB) - Specification   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13170 :2001 | Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification  | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13171:2001  | Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification   | 2002-03-01 | 2003-03-01 | OJ C358 of 2001-12-15 |
| CEN | EN 13249: 2000 | Geotextiles and geotextile-related products -Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion ) | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13250: 2000 | Required characteristics for geotextiles and geotextile-related products used in the construction of railways   | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13251: 2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures  | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13252: 2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems  | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13253: 2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)                                     | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13254: 2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams   | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13255: 2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals  | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |

|     |                   |  |            |            |                       |
|-----|-------------------|--|------------|------------|-----------------------|
| CEN | EN 13256:<br>2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13257:<br>2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals                                  | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |
| CEN | EN 13265:<br>2000 | Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects                      | 2001-10-01 | 2002-10-01 | OJ C180 of 2001-06-26 |

- (1) ESO: European Standardisation Organisation (CEN, CENELEC, ETSI)
- (2) The date of the end of the co-existence period is the same as the date of withdrawal of conflicting national technical specifications, after which presumption of conformity must be based upon harmonised European specifications (harmonised standards or European Technical Approvals).

Last update: 2002-02-14

# Appendice 4

---

**Legislazione di prevenzione incendi**

# Legislazione di prevenzione incendi

## Leggi

### **Legge 26 luglio 1965 n. 966**

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento.

*G.U. n. 204 del 10 Agosto 1965*

### **Legge 1 marzo 1968 n. 186**

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

*G.U. 23 marzo 1968, n. 77*

### **Legge 6 dicembre 1971 n. 1083**

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

*G.U. 20 dicembre 1971, n. 320*

### **Legge 7 dicembre 1984 n. 818**

Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*G.U. 10 dicembre 1984, n.338*

### **Legge 5 marzo 1990 n. 46**

Norme per la sicurezza degli impianti.

*G.U. 12 marzo 1990, n. 59*

### **Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991 n. 447**

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

*G.U. 15 febbraio 1992, n. 38*

### **Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

*G.U. n. 57 del 10 marzo 1998*

## Atti regolamentari

### **Decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992**

Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.

*G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992*

### **Decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998**

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

*G.U. n. 104 del 7 maggio 1998*

## Dispositivi di sicurezza per fluidi infiammabili

### **Decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934**

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

**Circolare del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969**

Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete

**Circolare del Ministero dell'interno n. 73 del 29 luglio 1971**

Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.

**Circolare del Ministero dell'interno n. 42 del 20 maggio 1974**

Dispositivi ed apparecchiature di sicurezza per impianti termici - Specifiche di prova.

**Lettera Circolare del Ministero dell'interno prot. n. 25599/4183 del 7 novembre 1974**

Bruciatori ad alimentazione mista gasolio-gas di città.

**Circolare del Ministero dell'interno n. 31 del 31 agosto 1978**

Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.

**Circolare del Ministero dell'interno n. 7 del 6 febbraio 1981**

Modifiche alle specifiche di prova per i dispositivi e le apparecchiature di sicurezza per impianti termici.

**Lettera Circolare del Ministero dell'interno prot. n. 25069/4134 del 8 ottobre 1982**

Dispositivi ed apparecchiature di sicurezza per impianti termici - Specifiche di prova delle valvole meccaniche per intercettazione gasolio.

**Decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984**

Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc

**Lettera Circolare del Ministero dell'interno prot. n. 13261/4191/A del 5 luglio 1988**

Dispositivi di sicurezza approvati a norma delle circolari ministeriali n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, n. 42 del 20 maggio 1974 e n. 7 del 6 febbraio 1981, della lettera circolare n. 25599/4183 del 7 novembre 1974 e del D.M. 31 marzo 1984.

**Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 161892 del 27 luglio 1994**

Lettera circolare agli uffici UPICA e camere di commercio sulla messa in commercio dei dispositivi segnalatori e rivelatori di fughe di gas combustibile per uso domestico e similare.

**Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 162473 del 20 dicembre 1994**

Legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti domestici e legge n. 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare alle camere di commercio e agli uffici UPICA sulle caratteristiche, per la commercializzazione, dei dispositivi rivelatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Normativa tecnica di riferimento.

**Decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 1995**

Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 di approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

G.U. 10 marzo 1995, n. 58

**Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996**

Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti

G.U. n. 156 del 5 luglio 1996

**Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 162429 dell'8 agosto 1996**

Legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti domestici e legge n. 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare alle camere di commercio e agli uffici Upica sulle caratteristiche per la corretta installazione dei dispositivi rivelatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Criteri tecnici di riferimento.

### **Decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 2 aprile 2001**

Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, concernente l'attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas.

*S.O n. 117 alla G.U. n. 110 del 14-05-2001*

### Elementi di chiusura

#### **Decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993**

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura

*G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 1999**

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.

*G.U. n. 45 del 24 febbraio 1999*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 1999**

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

*G.U. n. 125 del 31 maggio 1999*

#### **Circolare del Ministro dell'interno 17 novembre 2000, n. 23**

Sipari di sicurezza nei teatri.

#### **Decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2000**

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

*G.U. n. 55 del 7 marzo 2000*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2001**

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

*G.U. n. 102 del 4 maggio 2001*

### Elementi classificati ai fini della reazione al fuoco

#### **Decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984**

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

*G.U. n. 234 del 25.8.1984*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991**

Commercializzazione ed impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco

*G.U. n. 198 del 24.8.1991*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2001**

Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

*G.U. n. 242 del 17.10.2001*

### Estintori

#### **Decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934**

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.

*G.U. n. 228 del 28.9.1934*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982**

Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno.

*G.U. n. 19 del 20.1.1983*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 7 luglio 1983**

Modificazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno".

*G.U. n. 201 del 23.7.1983*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 1985**

Proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno".

*G.U. n. 279 del 27.11.1985*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 12 novembre 1990**

Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987 concernente: "Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del Decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del Decreto ministeriale 14 gennaio 1988 recante: "Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B", e successive modificazioni.

*G.U. n. 277 del 27.11.1990*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992**

Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio.

*G.U. 19-3-1992, n.66*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 19 febbraio 1993**

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio".

*G.U. n. 61 del 15.3.1993*

### Sostanze estinguenti

#### **Decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 1995**

Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione.

*G.U. 27-11-1995, n.277*

#### **Decreto del Ministro dell'interno 19 febbraio 1997**

Modificazioni al decreto ministeriale 13 novembre 1995, recante norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione.

*G.U. n. 68 del 22/03/97*

# Appendice 5

---

**Norme tecniche italiane**



## Norme tecniche

### Dispositivi di sicurezza per fluidi infiammabili

#### **CEI/UNI-CIG 70028**

Rivelatori di gas naturali e rivelatori di GPL per uso domestico e similare

### Resistenza al fuoco

#### **UNI - EN 9723**

Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione.

#### **UNI 9504**

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di legno

#### **UNI-ENV 1995-1-2**

Eurocodice 5. Progettazione delle strutture di legno. Parte 1-2: regole generali. Progettazione strutturale contro l'incendio.

#### **UNI 7678**

Elementi costruttivi. Prove di resistenza al fuoco

#### **UNI 9502**

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso

#### **UNI 9503**

Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio

#### **UNI - ENV 1991-2-2**

Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-2: Azioni sulle strutture - Azioni sulle strutture esposte al fuoco.

#### **UNI - ENV 1992-1-2**

Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-2: Regole generali - Progettazione della resistenza all'incendio

#### **UNI - ENV 1993-1-2**

Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-2: Regole generali - Progettazione della resistenza all'incendio

#### **UNI - ENV 1996-1-2**

Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura. Parte 1-2: Regole generali - Progettazione della resistenza all'incendio

#### **UNI - ENV 1991-2-7**

Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-7: Azioni sulle strutture - Azioni eccezionali dovute a impatti ed esplosioni.

#### **UNI - EN 1363-1**

Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali.

#### **UNI - EN 1363-2**

Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive.

**UNI - EN 1363-3** Prove di resistenza al fuoco - Verifica della prestazione del forno.

**UNI - EN 1364-1**

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Muri.

**UNI - EN 1364-2**

Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Soffitti.

**UNI - EN 1365-1**

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Muri.

**UNI - EN 1365-2**

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Solai e coperture.

**UNI - EN 1365-3**

Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Travi.

**UNI - EN 1366-1**

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Condotte.

**UNI - EN 1366-2**

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Serrande tagliafuoco.

Reazione al fuoco**UNI ISO 1182**

Prova di non combustibilità.

**UNI 8456**

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.

**UNI 8457**

Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma.

**UNI 9174**

Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innescio in presenza di calore radiante.

**UNI 9175**

Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.

**UNI 9176**

Preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco.

**UNI 9177**

Classificazione di reazione al fuoco dei materiali combustibili.

**UNI 9796**

Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi. Metodi di prova e classificazione.

Impiego dei gas combustibili**UNI-CIG 9165**

Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali a 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.

**UNI-CIG 9860**

Impianti di derivazione d'utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo.

**UNI-CIG 7129**

Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.

**UNI-CIG 8723**

Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità. Prescrizioni di sicurezza.

**UNI 10738**

Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico alla data del 13/3/90. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali.

**UNI 7728**

Forni industriali - Direttive per la sicurezza - Forni industriali alimentati a combustibili gassosi, liquidi, solidi e misti

**UNI 7131**

Impianti a GPL per uso domestico non alimentato da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione

Estintori**UNI EN 3/1**

Estintori d'incendio portatili. Denominazione, durata di funzionamento, focolari di prova di classe A e B.

**UNI EN 3/2**

Estintori d'incendio portatili. Tenuta, prova di dielettricità, prova di costipamento, disposizioni speciali.

**UNI EN 3/4**

Estintori d'incendio portatili. Cariche, focolari minimi esigibili.

**UNI EN 3/5**

Estintori d'incendio portatili. Specifiche e prove complementari.

**UNI 9492**

Estintori carrellati d'incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.

**UNI 9994**

Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori d'incendio - Manutenzione

Agenti estinguenti**UNI EN 25923**

Protezione contro l'incendio - Mezzi di estinzione incendio - Anidride carbonica

**UNI EN 615**

Protezione contro l'incendio - Agenti estinguenti - Specifiche per le polveri

Impianti antincendio**UNI EN 671-1**

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide

**UNI EN 671-2**

Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili

**UNI 9795**

Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio. Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo a calore e punti di segnalazione manuali

**UNI 9494**

Evacuatori di fumo e calore - Caratteristiche, dimensionamento e prove

**UNI 9489**

Apparecchiature per estinzione incendi - Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia

**UNI 9490**

Apparecchiature per estinzione incendi - Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio

**UNI-EN 26184**

Parte 1° Sistema di protezione contro le esplosioni - Determinazione degli indici di esplosione di polveri combustibili in aria.

Parte 2° Sistema di protezione contro le esplosioni - Determinazione degli indici di esplosione di gas combustibili in aria.

Parte 3° Sistemi di protezione contro le esplosioni - Determinazione degli indici di esplosione di miscele combustibile/aria diverse dalle miscele polvere/aria e gas/aria.

Parte 4° Sistemi di protezione contro le esplosioni - Determinazione dell'efficacia dei sistemi di soppressione di esplosioni.

# Appendice 6

---

**Modelli di certificazione e dichiarazioni da allegare all'istanza di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi**

Rif. Pratica VV.F. n.

**RELAZIONE VALUTATIVA DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI  
ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI**  
(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)  
(punto 1.2 dell'allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

|   |                                     |                              |   |                          |                          |  |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| Il sottoscritto professionista  |                                     |                              |   |                          |                          |  |
|   | <small>titolo professionale</small> | <small>cognome</small>       | <small>nome</small>   |                          |                          |  |
| iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di                                   |                                     |                              | con il numero   |                          |                          |  |
|   | <small>provincia</small>            | <small>n. iscrizione</small> |   |                          |                          |  |
| iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818              |                                     |                              | <small>n. iscrizione</small>  |                          |                          |  |
| domiciliato in  |                                     |                              |   |                          | <small>n. civico</small> |  |
|   | <small>c.a.p.</small>               | <small>comune</small>        | <small>via - piazza</small>   | <small>provincia</small> | <small>telefono</small>  |  |
| ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 12/1/1998 n. 37 e dal D.M. 4/5/1998, per l'edificio |                                     |                              |   |                          |                          |  |
|   |                                     |                              |   |                          |                          |  |
| <small>identificazione dell'edificio, complesso, etc.</small>                             |                                     |                              |   |                          |                          |  |
|   |                                     |                              |   |                          |                          |  |
| sito in   |                                     |                              | <small>piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione</small> |                          |                          |  |
|   | <small>via - piazza</small>         | <small>n. civico</small>     | <small>c.a.p.</small>   |                          |                          |  |
|   | <small>comune</small>               | <small>provincia</small>     | <small>telefono</small>   |                          |                          |  |
| di proprietà di   |                                     |                              | <small>ditta, società, ente, impresa, etc.</small>                                      |                          |                          |  |
| con sede in   |                                     |                              | <small>via - piazza</small>   | <small>n. civico</small> | <small>c.a.p.</small>    |  |
|   | <small>comune</small>               | <small>provincia</small>     | <small>telefono</small>   |                          |                          |  |

**ATTESTA**

che nella redazione delle seguenti relazioni, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell'allegato II del D.M. 4/5/1998, ha riportato ogni dato necessario per la eventuale riproducibilità della valutazione.

**RELAZIONE VALUTATIVA DELLA RESISTENZA AL FUOCO**  
redatta in carta semplice da trattenersi in originale presso il titolare dell'attività

**ELENCO DEGLI ELEMENTI VALUTATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO**

*Quando lo spazio a disposizione per ciascun elemento non è sufficiente, rimandare ad apposito documento allegato. Qualora inoltre il numero degli elementi è superiore a quelli previsti, unire ulteriore elencazione aggiuntiva che forma parte integrante della presente relazione.*

|  |                      |
|--|----------------------|
| Numero<br>Identificativo<br>adottato nel<br>MOD CERT REI | Relazione valutativa |
|--|----------------------|

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| 4 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| 5 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| 6 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| 7 |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Numero<br>Identificativo<br>adottato nel<br>MOD CERT REI | Relazione valutativa |
|--|----------------------|

|   |  |
|---|--|
| 8 |  |
|---|--|

---

---

---

---

|   |  |
|---|--|
| 9 |  |
|---|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 10 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 11 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 12 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 13 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 14 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 15 |  |
|----|--|

---

---

---

---



|  |                      |
|--|----------------------|
| Numero<br>Identificativo<br>adottato nel<br>MOD CERT REI | Relazione valutativa |
|--|----------------------|

|    |  |
|----|--|
| 16 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 17 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 18 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 19 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 20 |  |
|----|--|

---

---

---

---

|    |  |
|----|--|
| 21 |  |
|----|--|

---

---

---

---

La presente relazione è composta da n.  pagine, tutte siglate dal sottoscritto professionista, a cui si allegano:

---

---

---



---

 Data

---

 Firma professionista

*N.B. La presente relazione di calcolo, in conformità con quanto disposto dal punto 1.2 dell'Allegato II del D.M.4.5.98, deve essere trattenuta dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.*

Rif. Pratica VV.F. n.

**CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI  
COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI**  
(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)  
(punto 1.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto professionista \_\_\_\_\_  
titolo professionale \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
 iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_  
provincia \_\_\_\_\_ n. iscrizione \_\_\_\_\_  
 iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 \_\_\_\_\_  
iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare \_\_\_\_\_ n. iscrizione \_\_\_\_\_  
 domiciliato in \_\_\_\_\_  
via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
c.a.p. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

ai fini di quanto previsto dal D.P.R.12/1/1998 n. 37 e dal D.M. 4/5/1998, per l'edificio

\_\_\_\_\_ identificazione dell'edificio, complesso, etc. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione \_\_\_\_\_  
 sito in \_\_\_\_\_ via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
 di proprietà di \_\_\_\_\_ ditta, società, ente, impresa, etc. \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_ via - piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

sulla base delle seguenti valutazioni:

(barrare le caselle corrispondenti ☒):

- ☐ valutazione di tipo tabellare per le caratteristiche R / RE / REI  
con riferimento a tabelle

\_\_\_\_\_ indicare il riferimento

- ☐ valutazione di tipo analitico per la caratteristica R (fra queste devono comprendersi anche quelle, che riferendosi ad elemento/i sottoposto/i a prova sperimentale, consentono di estendere, per via analitica, i risultati anche ad elementi diversi per geometria e/o situazioni di carico)

con riferimento ai codici di calcolo

\_\_\_\_\_ indicare le norme utilizzate

con riferimento ai rapporti di prova

\_\_\_\_\_ indicare i rapporti di prova utilizzati

- ☐ valutazione ulteriore per le caratteristiche E ed I

**CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO**

degli elementi costruttivi portanti e e/o separanti inseriti nel suddetto edificio.

Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati dettagliatamente nella seguente tabella, unitamente agli elementi direttamente certificati con la sola prova di laboratorio.

**CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO**  
da presentarsi in carta semplice ed in originale insieme alla richiesta di C.P.I.

## ELENCO E DESCRIZIONI DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

| Numero<br>identificativo  | Elemento tipo e sua posizione | Sigla tipo di valutazione<br>S = Sperimentale<br>T = Tabellare<br>A = Analitica<br>V = Valutazioni ulteriori | Caratteristiche R - RE -<br>REI e classe di resistenza<br>al fuoco |
|---|-------------------------------|--|--|
| 1   |                               |  |  |
| 2   |                               |  |  |
| 3   |                               |  |  |
| 4   |                               |  |  |
| 5   |                               |  |  |
| 6   |                               |  |  |
| 7   |                               |  |  |
| 8   |                               |  |  |
| 9   |                               |  |  |
| 10  |                               |  |  |
| 11  |                               |  |  |
| 12  |                               |  |  |
| 13  |                               |  |  |
| 14  |                               |  |  |
| 15  |                               |  |  |
| 16  |                               |  |  |
| 17  |                               |  |  |
| 18  |                               |  |  |
| 19  |                               |  |  |
| 20  |                               |  |  |
| 21  |                               |  |  |
| 22  |                               |  |  |
| 23  |                               |  |  |
| 24  |                               |  |  |
| 25  |                               |  |  |
| 26  |                               |  |  |
| 27  |                               |  |  |
| 28  |                               |  |  |
| 29  |                               |  |  |
| 30  |                               |  |  |
| Per eventuali elementi successivi al 30- esimo unire analoga tabella. |                               |  |  |

La presente certificazione è composta dalle pagine da 1 a  e dalle tavole grafiche riepilogative,  identificare le tavole

contrassegnate con sigla autografa del sottoscritto; nelle suddette tavole grafiche è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi sopra elencati. La descrizione degli elementi sopra elencati con le loro caratteristiche geometriche e strutturali, con le caratteristiche fisiche dei materiali costitutivi, con le caratteristiche fisiche geometriche e di posa degli eventuali rivestimenti protettivi, nonché le modalità di valutazione della resistenza al fuoco con le relative ipotesi, sono riportate nella relazione valutativa.

La suddetta relazione predisposta dal sottoscritto a supporto della presente certificazione è trattenuta dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 dell'Allegato II del D.M. 4.5.98, ed è identificata con la sigla univoca di riferimento

e si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina  tutte siglate dal sottoscritto.

riferimento e data

Data

Firma professionista

*N.B. La presente certificazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, mentre le relazioni valutative, i rapporti di prova, la dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi, sono trattenute dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli, in conformità a quanto disposto dal punto 1.2 dell'Allegato II del D.M. 4.5.1998.*

Rif. Pratica VV.F. n.

**DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CON QUELLI CERTIFICATI****(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)  
(punto 1.1, lettera b), dell'allegato II del D.M. 4 maggio 1998)**

|  |  |         |               |               |           |  |
|--|--|---------|---------------|---------------|-----------|--|
| Il sottoscritto professionista   |  |         |               |               |           |  |
|  | titolo professionale   | cognome | nome          |               |           |  |
| iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di                      |  |         | con il numero |               |           |  |
|  | provincia  |         |               | n. iscrizione |           |  |
| iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 |  |         |               |               |           |  |
|  | iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare |         | n. iscrizione |               |           |  |
| domiciliato in   |  |         |               |               |           |  |
|  | via - piazza   |         |               |               | n. civico |  |
|  | c.a.p.   | comune  | provincia     | telefono      |           |  |

ai fini di quanto previsto dal D.P.R.12/1/1998 n. 37 e dal D.M. 4/5/1998, per l'edificio

|  |                                     |           |          |
|--|-------------------------------------|-----------|----------|
|  |                                     |           |          |
| identificazione dell'edificio, complesso, etc.                           |                                     |           |          |
|  |                                     |           |          |
| piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione |                                     |           |          |
| sito in  |                                     |           |          |
|  | via - piazza                        | n. civico | c.a.p.   |
|  | comune                              | provincia | telefono |
| di proprietà di  |                                     |           |          |
|  | ditta, società, ente, impresa, etc. |           |          |
| con sede in  |                                     |           |          |
|  | via - piazza                        | n. civico | c.a.p.   |
|  | Comune                              | provincia | telefono |

nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito un sopralluogo ricognitivo in data  per il puntuale e preciso controllo dei singoli elementi resistenti al fuoco nel seguito elencati,

**AVENDO VISIONATO**

per ciascun elemento la certificazione di resistenza al fuoco e la relativa relazione valutativa, ovvero, ove previsto, il rapporto di prova e la dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi; riscontratane la conformità con quanto realizzato,

**DICHIARA LA CORRISPONDENZA**

tra gli elementi costruttivi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a:

- numero e posizione degli elementi;
- geometria degli elementi;
- materiali costitutivi;
- condizioni di carico e di vincolo;
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

(Nel caso in cui si faccia riferimento a più certificazioni MOD. CERT. REI, a ciascuna di esse dovrà corrispondere apposita tabella).

**CORRISPONDENZA DELL'ELEMENTO IN OPERA per certificazione di resistenza al fuoco da presentarsi in carta semplice ed in originale insieme alla richiesta di C.P.I.**

**TABELLA DEGLI ELEMENTI PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRISPONDENZA IN OPERA CON QUANTO CERTIFICATO DA PROFESSIONISTA AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO RELATIVA AL MOD. CERT. REI REDATTO DA**

|         |      |         |  |
|---------|------|---------|--|
|         |      | in data |  |
| cognome | nome |         |  |

| Numero<br>identificativo<br>adottato nel<br>MOD CERT REI | Elemento tipo e sua posizione | Sigla tipo di valutazione<br>S = Sperimentale<br>T = Tabellare<br>A = Analitica<br>V = Valutazioni ulteriori | Caratteristiche R - RE -<br>REI e classe di resistenza<br>al fuoco certificata dal<br>professionista |
|--|-------------------------------|--|--|
| 1  |                               |  |  |
| 2  |                               |  |  |
| 3  |                               |  |  |
| 4  |                               |  |  |
| 5  |                               |  |  |
| 6  |                               |  |  |
| 7  |                               |  |  |
| 8  |                               |  |  |
| 9  |                               |  |  |
| 10   |                               |  |  |
| 11   |                               |  |  |
| 12   |                               |  |  |
| 13   |                               |  |  |
| 14   |                               |  |  |
| 15   |                               |  |  |
| 16   |                               |  |  |
| 17   |                               |  |  |
| 18   |                               |  |  |
| 19   |                               |  |  |
| 20   |                               |  |  |
| 21   |                               |  |  |
| 22   |                               |  |  |
| 23   |                               |  |  |
| 24   |                               |  |  |
| 25   |                               |  |  |
| 26   |                               |  |  |
| 27   |                               |  |  |
| 28   |                               |  |  |
| 29   |                               |  |  |
| 30   |                               |  |  |

Per eventuali elementi successivi al 30-esimo unire analoga tabella.

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina  tutte siglate dal sottoscritto professionista.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma professionista

*N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, mentre le relazioni valutative, i rapporti di prova, la dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi, sono trattenute dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli, in conformità a quanto disposto dal punto 1.2 dell'Allegato II del D.M. 4.5.1998.*

CORRETTA POSA DEI RIVESTIMENTI PROTETTIVI PER ELEMENTI COSTRUTTIVI  
da trattarsi, in carta semplice ed in originale, da parte del titolare dell'attività

Rif. Pratica VV.F. n.

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA DEI RIVESTIMENTI PROTETTIVI (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) PER ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)  
(punto 1.1, lettera b), dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

|  |  |           |           |        |
|--|--|-----------|-----------|--------|
| Il sottoscritto installatore   |  |           |           |        |
|  | cognome  |           | nome      |        |
| domiciliato in   |  |           |           |        |
|  | via - piazza   |           | n. civico | c.a.p. |
|  | provincia  | telefono  | comune    |        |
| nella sua qualità di   |  |           |           |        |
| della impresa  | titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.                    |           |           |        |
|  | ragione sociale ditta, impresa, ente, società                            |           |           |        |
| con sede in  |  |           |           |        |
|  | via - piazza   |           | n. civico | c.a.p. |
|  | comune   | provincia | telefono  |        |
| avendo eseguito i lavori di applicazione di rivestimenti protettivi per alcuni elementi strutturali per l'edificio |  |           |           |        |
|  | identificazione dell'edificio, complesso, etc.                           |           |           |        |
|  | piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione |           |           |        |
| sito in  |  |           |           |        |
|  | via - piazza   |           | n. civico | c.a.p. |
|  | comune   | provincia | telefono  |        |
| di proprietà di  | ditta, società, ente, impresa, etc.                                      |           |           |        |
| con sede in  |  |           |           |        |
|  | via - piazza   |           | n. civico | c.a.p. |
|  | comune   | provincia | telefono  |        |

per gli elementi dal sottoscritto protetti

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore del rivestimento protettivo e secondo le procedure da questo indicate per il tipo di supporto dell'elemento protetto (pulizia, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo/i di applicazione, modalità di giunzione delle lastre etc.) in conformità inoltre delle disposizioni ed ipotesi adottate dal professionista che ha eventualmente valutato la resistenza al fuoco.

Per una puntuale individuazione dei singoli elementi costruttivi protetti dal sottoscritto installatore, per l'individuazione del tipo di protezione adottata, per la tipologia del prodotto protettivo installato, si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco degli elementi costruttivi stessi con i riferimenti di identificazione numerici e di individuazione esattamente corrispondenti a quanto rilevabile dalla relazione valutativa a firma del professionista:

|  |                      |         |               |          |
|--|----------------------|---------|---------------|----------|
|  |                      |         |               |          |
|  | titolo professionale | cognome | nome          |          |
| iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di                      |                      |         | con il numero |          |
|  | provincia            |         | n. iscrizione |          |
| iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 |                      |         |               |          |
|  | n. iscrizione        |         |               |          |
| domiciliato in   |                      |         |               |          |
|  | via - piazza         |         | n. civico     |          |
|  | c.a.p.               | comune  | provincia     | telefono |

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma installatore

ELENCO DEGLI ELEMENTI PROTETTI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

Quando lo spazio a disposizione per ciascun elemento non è sufficiente, rimandare ad apposito documento allegato. Qualora inoltre il numero degli elementi è superiore a quelli previsti, unire ulteriore elencazione aggiuntiva che forma parte integrante della presente relazione.

(barrare le caselle corrispondenti ☒)

|  |                               |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Numero<br>identificativo<br>adottato nel<br>MOD CERT REI | Elemento tipo e sua posizione |  | Sigla tipo di valutazione<br>S = Sperimentale<br>T = Tabellare<br>A = Analitica<br>V = Valutazioni ulteriori |  | Caratteristiche R – RE -<br>REI e classe di resistenza<br>al fuoco certificata dal<br>professionista |
|  |                               |  |  |  |  |

|  |           |   |        |           |
|--|-----------|---|--------|-----------|
|  |           |   |        |           |
| Identificazione del prodotto protettivo      |           | Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)   |        |           |
| Via - piazza                                 | n. civico | c.a.p.  | comune | provincia |
| Modalità applicative (descrizione sintetica) |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
| Attesta                                      |           | <input type="checkbox"/> che le modalità applicative corrispondono a quanto disposto dal produttore del rivestimento<br><input type="checkbox"/> che la struttura è stata protetta secondo quanto previsto nel calcolo di verifica dal professionista |        |           |

|  |           |   |        |           |
|--|-----------|---|--------|-----------|
|  |           |   |        |           |
| Identificazione del prodotto protettivo      |           | Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)   |        |           |
| Via - piazza                                 | n. civico | c.a.p.  | comune | provincia |
| Modalità applicative (descrizione sintetica) |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
|  |           |   |        |           |
| Attesta                                      |           | <input type="checkbox"/> che le modalità applicative corrispondono a quanto disposto dal produttore del rivestimento<br><input type="checkbox"/> che la struttura è stata protetta secondo quanto previsto nel calcolo di verifica dal professionista |        |           |

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina  tutte siglate dal sottoscritto installatore.

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al titolare dell'attività che la consegnerà al professionista incaricato della redazione della dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera compreso l'eventuale rivestimento protettivo, secondo quanto disposto dal punto 1.1, lettera b), dell'Allegato II del D.M. 4.5.1998.

Rif. Pratica VV.F. n.  
\_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO, PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

CORRETTA POSA PER MATERIALI CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO, porte ed altri elementi di chiusura - da presentarsi in carta semplice ed in originale insieme alla richiesta di C.P.I.

Il sottoscritto installatore

cognome

nome

domiciliato in

via – piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

telefono

C.F.:

Codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di

titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.

della impresa

ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in

via – piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

telefono

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

anno

descrizione

anno

descrizione

anno

descrizione

anno

descrizione

anno

descrizione

anno

descrizione

anno

descrizione

per l’edificio

identificazione dell’edificio, complesso etc.

sito in

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

via – piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

telefono

di proprietà di

ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in

via – piazza

n. civico

c.a.p.

comune

provincia

telefono

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo indicate, in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l’elenco con i riferimenti per l’individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova \*.

\*Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma installatore



\* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina | tutte siglate dal sottoscritto installatore.

Firma installatore

sigla installatore

Rif. Pratica VV.F. n.

**DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NON RICADENTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 46/90****Relativa a**(barrare una delle tre caselle ☒ corrispondenti ai punti 3.2 o 3.3 o 4 dell'Allegato II del D.M. 4.5.1998)☐ **3.2) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (estinzione incendi, evacuazione fumo e calore, rivelazione e segnalazione d'incendio) O DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**☐ **3.3) IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI**☐ **4) ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

|  |           |   |           |  |        |
|--|-----------|---|-----------|--|--------|
| Il sottoscritto installatore   |           | cognome   |           | nome   |        |
| domiciliato in   |           | via - piazza  |           | n. civico  | c.a.p. |
| provincia  | telefono  | nella sua qualità di  |           | comune   |        |
| dell'impresa   |           | titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.       |           |  |        |
| con sede in  |           | ragione sociale ditta, impresa, ente, società               |           | Elettrico, idraulico, riscaldamento, sicurezza, etc. |        |
|  |           | via - piazza  |           | n. civico  | c.a.p. |
| comune   |           | provincia   | telefono  |  |        |
| P.I.: Partita Iva  |           | iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.09.1934 n. 2011) |           |  |        |
| della C.C.I.A.A. di  |           | N°  | Provincia |  |        |
| esecutrice degli impianti: (descrizione sintetica)                       |           |   |           |  |        |
| descrizione  |           |   |           |  |        |
| nell'edificio  |           | identificazione dell'edificio, complesso, etc.              |           |  |        |
| piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione |           |   |           |  |        |
| sito in  |           | via - piazza  |           | n. civico  | c.a.p. |
| comune   | provincia | telefono  |           |  |        |
| di proprietà di  |           | ditta, società, ente, impresa, etc.                         |           |  |        |
| con sede in  |           | via - piazza  |           | n. civico  | c.a.p. |
| comune   | provincia | telefono  |           |  |        |

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ**

CORRETTA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L. n. 46/90 - da presentarsi in carta semplice in originale insieme alla richiesta di C.P.I.

(secondo il tipo di impianto cui la presente si riferisce barrare le rispettive caselle ☒ corrispondenti ai punti 3.2 o 3.3 o 4 dell'Allegato II del D.M. 4.5.1998 e completare le successive righe della dichiarazione):

PER ☐ **3.2) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (estinzione incendi, evacuazione fumo e calore, rivelazione e segnalazione d'incendio) O DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE** (cancellare le voci che non interessano la dichiarazione):

**CHE L'IMPIANTO È STATO CORRETTAMENTE INSTALLATO ED È STATA VERIFICATA LA SUA CORRETTA FUNZIONALITÀ ED ALLEGA:**

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> progetto a firma di professionista | riferito alle eventuali norme di prodotto e/o eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando VV.F. |
|---|--|

**o, in alternativa,**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> certificazione a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 | riferita alle eventuali norme di prodotto e/o eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando VV.F., completa di documentazione tecnica illustrativa |
|--|---|

PER ☐ **3.3) IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI** (cancellare le voci che non interessano la dichiarazione):

**CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA D'ARTE, TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI CUI È DESTINATO L'EDIFICIO, AVENDO IN PARTICOLARE:**

- ☐ rispettato il progetto a firma di professionista di cui allega copia  
☐ seguita la normativa tecnica

\_\_\_\_\_ indicare le normative utilizzate

- ☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo di installazione  
☐ rispettato l'obbligo previsto dal D.P.R. 15.11.1996 n.661 per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente  
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo ed avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e disposizioni di legge vigenti

**allega oltre al progetto sopra richiamato:**

- ☐ relazione con tipologia dei materiali utilizzati  
☐ schemi di impianto

PER ☐ **4) ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTO CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO** (indicare a quali attrezzature e componenti si fa riferimento):

**CHE L'IMPIANTO È STATO CORRETTAMENTE INSTALLATO ED ALLEGA:**

- ☐ documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'Interno  
☐ documentazione attestante la conformità del prodotto alle norme tecniche di riferimento

La presente dichiarazione è composta da n. 2 pagine compresa la presente, tutte siglate dal sottoscritto installatore, ed è completata dagli allegati sopra indicati.

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Firma installatore

*N.B. La presente dichiarazione, insieme agli allegati sopra indicati, deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.*

Rif. Pratica VV.F. n.

**CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO DI PROTEZIONE ANTICENDIO O DI  
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE NON  
RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L. n. 46/90  
(punto 3.2, lettera b), dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)**

|  |  |                                     |  |               |  |
|--|--|-------------------------------------|--|---------------|--|
| Il sottoscritto professionista   |  |                                     |  |               |  |
|  |  | titolo professionale                |  | cognome       |  |
| iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di  |  |                                     |  | con il numero |  |
|  |  | provincia                           |  | n. iscrizione |  |
| iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818   |  |                                     |  | n. iscrizione |  |
| domiciliato in   |  |                                     |  |               |  |
|  |  | via - piazza                        |  | n. civico     |  |
| c.a.p.   |  | comune                              |  | provincia     |  |
|  |  |                                     |  | telefono      |  |
| ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 12/1/1998, n. 37, e dal D.M. 4/5/1998, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito un sopralluogo ricognitivo in data |  |                                     |  |               |  |
|  |  |                                     |  | data          |  |
| atto ad accertare le caratteristiche tecniche, di realizzazione ed installazione dell'impianto sotto riportato, installato nell'edificio   |  |                                     |  |               |  |
| identificazione dell'edificio, complesso, etc.   |  |                                     |  |               |  |
| piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione   |  |                                     |  |               |  |
| sito in  |  |                                     |  |               |  |
|  |  | via - piazza                        |  | n. civico     |  |
| comune   |  | provincia                           |  | c.a.p.        |  |
|  |  |                                     |  | telefono      |  |
| di proprietà di  |  |                                     |  |               |  |
|  |  | ditta, società, ente, impresa, etc. |  |               |  |
| con sede in  |  |                                     |  |               |  |
|  |  | via - piazza                        |  | n. civico     |  |
| comune   |  | provincia                           |  | c.a.p.        |  |
|  |  |                                     |  | telefono      |  |

## CERTIFICA

(barrare una delle due caselle ☒)

- ☐ l'impianto di protezione antincendio nel seguito specificato
- ☐ l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche nel seguito specificato

|                        |  |
|------------------------|--|
| Denominazione impianto |  |
|                        |  |
|                        |  |

|  |  |
|--|--|
| Descrizione illustrativa dell'impianto |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Il sottoscritto dichiara inoltre che, sulla base degli accertamenti effettuati, pur in assenza di specifico progetto, la realizzazione si è attenuta a:

(barrare le caselle corrispondenti ☒):

- ☐ indicare le norme di prodotto dei singoli componenti dell'impianto cui l'installatore ha fatto riferimento:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- ☐ indicare le normative rispettate nella realizzazione dell'impianto:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- ☐ indicare le disposizioni vigenti rispettate nella realizzazione dell'impianto:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

- ☐ indicare le prescrizioni formulate dal Comando VV.F. rispettate nella realizzazione dell'impianto:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

*Per ulteriori dati od impianti unire altre pagine ed allegare le relative documentazioni riportandone gli estremi.*

Il sottoscritto professionista attesta che la presente certificazione è composta dalle pagine da 1 a   
ed è completata dai seguenti allegati:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma professionista

# Appendice 7

---

**Risorse internet**

# RISORSE INTERNET

## Siti ufficiali

### Unione Europea

[http://europa.eu.int/index\\_it.html](http://europa.eu.int/index_it.html)

### Unione Europea

Direttive "nuovo approccio"

<http://www.newapproach.org/>

### Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee

Contiene i sistemi di accesso ai testi dei trattati, delle direttive e degli altri documenti ufficiali dell'Unione Europea

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj>

### Legislazione consolidata delle Comunità europee

Contiene gli indici cronologico e tematico della legislazione consolidata dell'Unione Europea

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/index1.html>

### Direttive nuovo approccio

Lista degli indirizzi e dei riferimenti alle direttive del nuovo approccio

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html>

### Poligrafico dello Stato

Contiene l'elenco delle gazzette ufficiali ed il testo delle gazzette ufficiali pubblicate negli ultimi 60 giorni

<http://www.gazzettaufficiale.it>

### Ministero dell'Interno

<http://www.cittadinitalia.it>

### Corpo nazionale dei vigili del fuoco

<http://www.vigilfuoco.it>

### EOTA

Organizzazione europea per il rilascio del benessere tecnico europeo, nell'ambito di applicazione della direttiva prodotti di costruzione

<http://www.eota.be/>

### CEN

Comitato europeo di normalizzazione

<http://www.cenorm.be>

Motore di ricerca delle norme per famiglie di prodotti

<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamiliesKeywords.asp>

Attività di standardizzazione nel settore del nuovo approccio

<http://www.newapproach.org/directiveList.asp>

### CENELEC

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica

<http://www.cenelec.org>

### ETSI

Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni

<http://www.etsi.org/aboutetsi/home.htm>

### UNI

Organismo nazionale di normalizzazione ai sensi della direttiva 98/34/CE

<http://www.unicei.it>

**CEI**

Organismo nazionale di normalizzazione elettrotecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE

<http://www.ceiuni.it>



## Documenti

### Moduli ufficiali per le istanze e le certificazioni di prevenzione incendi

[http://www.vigilfuoco.it/vvf/Cnvvf\\_Sito/autorizzazioni/modulistica.asp](http://www.vigilfuoco.it/vvf/Cnvvf_Sito/autorizzazioni/modulistica.asp)

### Raccolta dei trattati dell'Unione europea

<http://europa.eu.int/eur-lex/it/accessible/treaties/it/index.htm>

### L'armonizzazione tecnica

<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21013.htm>

### Nuovo approccio ed approccio globale

Elenco delle direttive

<http://www.newapproach.org/directiveList.asp>

### Nuovo approccio ed approccio globale

Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation.htm>

### Revisione del nuovo approccio e dell'approccio globale

Documento di consultazione elaborato dalla Direzione generale "Imprese" circa la revisione del nuovo approccio (13 dicembre 200)

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/consultations/new\\_approach\\_rev/documents/it.pdf](http://europa.eu.int/comm/enterprise/consultations/new_approach_rev/documents/it.pdf)

### Schede tecniche direttive nuovo approccio

Schede tecniche sintetiche inerenti l'applicazione delle direttive del nuovo approccio:

- Materiale elettrico (direttiva 73/23/CEE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21015b.htm>
- prodotti da costruzione (direttiva 80/906/CEE)  
<http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21184.htm>
- dispositivi di protezione individuale (direttiva 89/686/CEE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21012.htm>
- apparecchiatura gas (direttiva 90/396/CEE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21011.htm>
- esplosivi per uso civile (direttiva 93/15/CEE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l11024.htm>
- sistemi di protezione in atmosfera esplosiva (direttiva 94/9/CE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21015a.htm>
- ascensori (direttiva 95/16/CE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21014b.htm>
- attrezzature a pressione (direttiva 97/23/CE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21018.htm>
- macchine (direttiva 98/37/CE)  
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21006a.htm>

### Standard europei

Elenchi sintetici delle norme europee pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

- prodotti da costruzione (direttiva 80/906/CEE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html>
- materiale elettrico (direttiva 73/23/CEE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/lvd.html>

- dispositivi di protezione individuale (direttiva 89/686/CEE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/ppe.html>
- apparecchi a gas (direttiva 90/396/CEE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html>
- esplosivi per uso civile (direttiva 93/15/CEE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/explosiv.html>
- sistemi di protezione in atmosfera esplosiva (direttiva 94/9/CE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/atex.html>
- ascensori (direttiva 95/16/CE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/lifts.html>
- attrezzature a pressione (direttiva 97/23/CE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/equippre.html>
- macchine (direttiva 98/37/CE)  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html>

Attività di normalizzazione nell'ambito di applicazione delle direttive "nuovo approccio":

- materiale elettrico (direttiva 73/23/CEE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?73/23/EEC>
- prodotti da costruzione (direttiva 80/906/CEE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?89/106/EEC>
- dispositivi di protezione individuale (direttiva 89/686/CEE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?89/686/EEC>
- apparecchi a gas (direttiva 90/396/CEE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?90/396/EEC>
- esplosivi per uso civile (direttiva 93/15/CEE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?93/15/EEC>
- sistemi di protezione in atmosfera esplosiva (direttiva 94/9/CE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?94/9/EC>
- ascensori (direttiva 95/16/CE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?95/16/EC>
- attrezzature a pressione (direttiva 97/23/CE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?97/23/EC>
- macchine (direttiva 98/37/CE)  
<http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?98/37/EC>

#### **Decisioni della Commissione in materia antincendio**

Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (Tale misura, che sostituisce la decisione 94/611/CEE della Commissione, stabilisce un sistema di classificazione dei prodotti da costruzione in base alla reazione all'azione dell'incendio)

Gazzetta ufficiale L 50, 23.02.2000

<http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2000I050p0014>

Decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi. Questa misura stabilisce un sistema di classificazione in materia di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e degli elementi di queste ultime.

Gazzetta ufficiale L 133, 06.06.2000

<http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=2000I133p0026>

Decisione 98/457/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla prova "Incendio di singoli oggetti in un locale" (SBI), di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione.

Gazzetta ufficiale L 201, 17.07.1998

<http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=eurlex&LANGUAGE=it&DOCID=1998I201p0114>